

**ODG/PRG:** 247

**PG:** 259074/2006

**Data Seduta:** 20/12/2006

**Data inizio vigore:** 01/01/2007

**Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:**

Odg 7/2009 Pg.n. 127221/2008 Data seduta 10/02/2009 Data inizio vigore 10/02/2009 Testo totalmente consolidato

Prog. 98/2010 Pg.n. 153162/2010 Data seduta 21/06/2010 Data inizio vigore 03/07/2010 Testo totalmente consolidato

Prog. 100/2011 Pg.n. 66814/2011 Data seduta 30/03/2011 Data inizio vigore 15/04/2011 Testo totalmente consolidato

## **Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

### **Indice**

Titolo I Oggetto del regolamento. Norme di riferimento

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Disciplina normativa di riferimento

Titolo II Graduatoria e modalità di accesso agli alloggi di E.R.P.

Capo I Formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 3 Principi generali sulla modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

- Art. 4 Nucleo familiare
- Art. 5 Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.

Art. 6 Condizioni di punteggio

- Art. 7 Condizioni oggettive
- Art. 8 Condizioni soggettive
- Art. 9 Condizione di punteggio attribuibile esclusivamente d'ufficio: progetto dei Servizi sociali

Art. 10 Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

Art. 11 Procedimento per la formazione della graduatoria

- Art. 12 Aggiornamenti della graduatoria
- Art. 13 Criteri di ordinamento delle domande nella graduatoria e relativi aggiornamenti

Capo II Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

- Art. 14 Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.
- Art. 15 Definizione di alloggio disponibile
- Art. 16 Standard abitativo degli alloggi
- Art. 17 Equilibrio sociale delle assegnazioni
- Art. 18 Fasi del procedimento di assegnazione dell'alloggio
- Art. 19 Controlli
- Art. 20 Provvedimento di assegnazione e contratto di locazione
- Art. 21 Concessioni provvisorie temporanee non convertibili in assegnazioni definitive in casi di particolare emergenza abitativa. Regolamento. Rinvio.

Titolo III Gestione degli alloggi di E.R.P.

Capo I Mobilità

- Art. 22 Mobilità fra gli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale
- Art. 23 Mobilità intercomunale fra gli alloggi di E.R.P.

Capo II Disciplina delle situazioni incidenti sul rapporto tra il nucleo assegnatario e il Comune e/o l'Ente gestore dell'alloggio di E.R.P.

- Art. 24 Contratto di locazione
- Art. 25 Annullamento dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.
- Art. 26 Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

- Art. 27 Morosità
- Art. 28 Occupazione illegale degli alloggi di E.R.P.

Capo III Disciplina connessa al subentro, ampliamento, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza

- Art. 29 Subentro nella titolarità dell'alloggio
- Art. 30 Ampliamento del nucleo familiare
- Art. 31 Coabitazione finalizzata all'assistenza

Art. 32 Ospitalità temporanea

Titolo IV Norme finali e transitorie

- Art. 33 Norme transitorie
- Art. 34 Norma finale. Entrata in vigore

# **Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

## Titolo I

### Principi generali

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo - di seguito denominata L.R. 8 agosto 2001 n. 24), i criteri, le attività ed i procedimenti inerenti l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito individuati con l'acronimo E.R.P.).

#### Art. 2

##### Disciplina normativa di riferimento

Il presente regolamento fa riferimento alla disciplina normativa regionale in materia di E.R.P. e nazionale in materia di locazioni per quanto applicabile.

In particolare si richiama:

- a) L.R. 8 agosto 2001 n. 24, comprese le deliberazioni di Consiglio regionale attuative per quanto attiene i riferimenti normativi in materia di E.R.P.;
- b) Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per quanto applicabile;
- c) Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e le vigenti norme regionali in materia di documentazione amministrativa;
- d) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della *L. 27 dicembre 1997, n. 449*), il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate), il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 (Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) e tutte le successive modifiche ed integrazioni alle norme sopracitate per quanto attiene il calcolo degli Indicatori della Situazione Economica dei nuclei familiari I.S.E. e I.S.E.E.;
- e) Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- f) Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 268 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- g) la disciplina del Codice civile, con particolare riferimento alle locazioni, per quanto applicabile;
- h) Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## Titolo II

### Graduatoria e modalità di accesso agli alloggi di E.R.P.

#### Capo I

Formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

### Art. 3

#### Principi generali sulla modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. All'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune di Bologna provvede, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, mediante:

- a) formazione di una graduatoria aggiornata con periodicità semestrale, prevedendo la possibilità per i cittadini di presentare domanda in ogni momento;
- b) assegnazione degli alloggi di E.R.P. in favore dei cittadini utilmente posizionati nella graduatoria. L'assegnazione è effettuata tenendo conto dello standard abitativo degli alloggi, in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente.

2. Il procedimento prevede le seguenti fasi:

- a) Il Dirigente del Settore competente provvede all'emanazione del primo avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini;
- b) Periodicamente sono emanati avvisi pubblici per invitare i cittadini a presentare le proprie domande per l'aggiornamento semestrale della graduatoria;
- c) Ogni cittadino avente i requisiti può presentare domanda e può aggiornarla presentando le relative integrazioni. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare;
- d) E' fornita assistenza ai cittadini per la compilazione delle domande per l'accesso alla graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P.. A tal fine è stipulata apposita convenzione con le associazioni sindacali di tutela degli inquilini e con altri soggetti competenti;
- e) Le domande sono inserite nella graduatoria in base al punteggio attribuito. La prima graduatoria è approvata entro centottanta giorni dal termine di ricezione delle domande. I successivi aggiornamenti semestrali sono approvati con graduatoria definitiva entro novanta giorni dal termine di ricezione delle domande e/o delle relative integrazioni;
- f) Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento, nel rispetto degli standard abitativi previsti dal presente regolamento e secondo criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione;
- g) In relazione alle assegnazioni di alloggi disponibili adeguati handicap è formata una graduatoria speciale che comprende nuclei familiari con:
  - 1) persone anziane ultrasessantacinquenni certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G.T., ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
  - 2) persone con invalidità certificata superiore al 66%;
  - 3) persone disabili permanenti e gravi in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
  - 4) persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
  - 5) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute; qualora sulla base della certificazione acquisita, alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap, sia correlata una limitazione grave alla capacità deambulatoria.
- h) Il Settore competente presenta una relazione annuale relativamente alla graduatoria, alle assegnazioni ed alla applicazione degli altri istituti. In particolare è descritta la sperimentazione in ordine all'applicazione delle condizioni di punteggio relative all'assegnazione e alla mobilità degli alloggi. Sono rappresentate infine situazioni concrete non riconducibili pienamente alla disciplina regolamentare evidenziate nell'attività amministrativa.
- i) la Giunta Comunale, sulla base di criteri definiti in relazione a quanto contenuto nella relazione annuale e sentite le OO.SS. degli inquilini, può individuare una quota percentuale di alloggi tra quelli da assegnare nel semestre, da riservare a nuclei familiari estratti dalla graduatoria ed appartenenti alle seguenti categorie, per le quali sono formate apposite graduatorie speciali:
  - 1) giovani coppie senza figli;

2) nuclei familiari composti da una persona sola.

#### Art. 4

##### Nucleo familiare richiedente

1. La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della necessaria dichiarazione sostitutiva I.S.E.E., è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 in possesso dei requisiti previsti all'art. 15 commi 1 e 2 di cui alla medesima normativa.

2. Per nucleo familiare si intende:

- a) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- b) nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

3. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

4. Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare, come disciplinate dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini I.S.E.E., il Comune procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ed al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente, dichiarato in domanda.

5. Per quanto attiene le norme sulla composizione del nucleo familiare, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui all'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, in caso di coniugi separati di fatto con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'I.S.E.E. sono ricondotti entrambi nella domanda, anche se non indicati dal richiedente.

6. È indicato nella domanda un unico coniuge, in deroga a quanto previsto nel comma precedente, qualora sussista un qualsiasi provvedimento di un'autorità giurisdizionale o di altra autorità pubblica in materia di Servizi sociali, che dichiarino la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione giudiziale o legale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori di questi. Parimenti qualora si dimostri che dopo la separazione legale o giudiziale il coniuge non ha ancora abbandonato l'alloggio, per impossibilità a ricercare altra soluzione abitativa, sarà accettata la domanda di accesso alla graduatoria presentata da uno solo dei coniugi.

7. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui agli articoli 7-9 del presente regolamento. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione la disciplina

del successivo art. 31 (coabitazione finalizzata all'assistenza). E' sempre possibile integrare la domanda, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria, inserendo nel nucleo familiare richiedente le persone fino a quel momento specificate in domanda per le finalità assistenziali predette. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro. E' fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

8. Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, dei quali alcuni siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. viene presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:

- a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente.
- b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione.

9. La medesima persona fisica non può risultare contestualmente assegnataria di più di un alloggio di E.R.P.. Parimenti due coniugi non legalmente separati non possono risultare contestualmente assegnatari di due alloggi di E.R.P..

#### Art. 5

Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.

1. I requisiti di accesso attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nella graduatoria:

a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, titolare di permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente.

b) residenza o sede dell'attività lavorativa.

E' necessario il possesso in alternativa di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Bologna;
- 2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bologna intendendosi comprovato tale requisito qualora:

2.1) nel Comune di Bologna si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;

2.2) nel Comune di Bologna si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;

2.3) nel Comune di Bologna è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi di Bologna comprovata da dichiarazione resa dal datore di lavoro;

4) attività lavorativa svolta all'estero.

Il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente.

c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

- 1) il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune di Bologna in cui si presenta la domanda, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore. La rendita catastale rivalutata non deve essere pertanto superiore ad Euro 346,03 e successive rivalutazioni;
- 2) fatto salvo il rispetto di quanto previsto al punto 1), il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Bologna in cui si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore. La rendita catastale dei fabbricati rivalutata non deve essere pertanto superiore ad Euro 605,55 e successive rivalutazioni;
- 3) nei casi di cui ai punti 1) e 2), qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la rendita catastale complessiva rivalutata non deve essere superiore a 5 volte la tariffa della categoria catastale di riferimento. La rendita catastale dei fabbricati rivalutata non deve essere pertanto superiore ad Euro 865,07 e successive rivalutazioni.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

- 1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
- 2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

e) situazione economica del nucleo familiare richiedente, valutato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.

2. Il Comune di Bologna, si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, sia per la formazione della graduatoria, che in sede di assegnazione degli alloggi di E.R.P., qualora il richiedente sia in possesso di una attestazione I.S.E.E. ancorché valida, ma compilata con i redditi relativi a due anni solari precedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva I.S.E.E..

3. Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i predetti requisiti devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti, al momento di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

Art. 6

Condizioni di punteggio

1. Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione a condizioni oggettive e soggettive ed all'eventuale esistenza di un Progetto dei Servizi sociali.

2. La misura quantitativa delle condizioni di punteggio di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9 è definita dalla Giunta Comunale.

3. E' compito della Giunta Comunale alla luce delle valutazioni contenute nella relazione di cui all' art. 3, 2° comma lett. h predisporre ed approvare modifiche ai punteggi, previa acquisizione di parere da parte delle OO.SS. degli inquilini, dopo una sperimentazione della loro efficacia.

4. Laddove i coniugi componenti il nucleo richiedente non siano entrambi residenti nel medesimo alloggio, per la valutazione di tutte le condizioni di punteggio si assume che il nucleo faccia riferimento ad un solo alloggio.

#### Art. 7

##### Condizioni oggettive

##### 1. Disagio abitativo.

Situazione di disagio abitativo, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista:

a) la residenza anagrafica del nucleo familiare in spazi procurati a titolo precario dai Servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie; la sistemazione si intende precaria qualora sia offerta mediante:

- 1) ospitalità;
- 2) comodato gratuito;
- 3) contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a diciotto mesi;
- 4) contratto di locazione mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune di Bologna.

b) un progetto socio-assistenziale dei Servizi sociali, di cui al successivo art. 9.

Il punteggio è differenziato relativamente alle sistemazioni in strutture, istituti, comunità, case famiglia, posti letto in dormitori, posti letto in abitazioni, alloggi.

La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta per integrazione della condizione, qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale del nucleo familiare e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

##### 2. Alloggio improprio.

Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, esistente da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8, e tutti quelli appartenenti alle categorie C, D, E.

In particolare sono considerati:

- 1) Magazzini e laboratori;
- 2) Autorimesse, box;
- 3) Cantine e soffitte;
- 4) uffici, negozi e botteghe.

c) camper, roulotte, case mobili.

Al fine del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto a prescindere dalla destinazione d'uso individuata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) in sede di presentazione della domanda viene dichiarata in via sostitutiva dal richiedente e in sede di assegnazione viene verificata d'ufficio. La condizione di alloggio improprio di cui alla lett. c) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda dalla condizione di residenza "senza tetto" nella via Mariano Tuccella nel Comune di Bologna o ammessi in area sosta autorizzata per nomadi del Comune di Bologna ed in sede di assegnazione è ulteriormente convalidata mediante verifica effettuata da parte della Polizia Municipale o da parte del Servizio sociale di riferimento, sulla permanenza della dimora negli alloggi impropri individuati in domanda. Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla



sussistenza della predetta condizione. Il punteggio è differenziato a seconda della tipologia di spazio improprio.

### 3. Inidoneità dell'immobile.

Residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più i componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità documentati da idonea certificazione che metta in correlazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'immobile e/o nell'alloggio, limitatamente a componenti certificati ai sensi del successivo art. 8 comma 6 nonché ai componenti con certificazione di invalidità inferiori al 67% dimoranti:

- a) in alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servoscala;
- b) in alloggi conformati su due piani.

Il punteggio viene differenziato in base al grado di invalidità e/o handicap e/o non autosufficienza

### 4. Antigienicità.

Il nucleo familiare richiedente risiede anagraficamente in alloggio certificato "antigienico". Questa condizione è valutata qualora il nucleo familiare risieda da almeno un anno nell'alloggio alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione e sussista almeno una delle seguenti situazioni:

- a) assenza di allacciamento all'acquedotto;
- b) assenza di allacciamento all'impianto fognario;
- c) presenza di umidità capillare ascendente e/o umidità da infiltrazione di acqua piovana e/o umidità da dispersione di acque da impianti e/o condensa e/o igroscopicità. La condizione è verificata qualora venga attestato in sede di domanda e certificato in sede di verifica per l'assegnazione, con le modalità previste al comma successivo, che non può essere eliminata mediante interventi di manutenzione ordinaria, richiedendo specifici interventi di manutenzione straordinaria. Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono quelli specificati agli artt. 39 e 40 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Bologna, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale 7 aprile 2003 O.d.G. n. 107, come integrata da Deliberazioni Consiglio Comunale 7 luglio 2003 O.d.G. n. 199 e 21 marzo 2005 O.d.G. n. 63;
- d) assenza di servizi igienici propri all'interno dell'abitazione;
- e) almeno un vano principale (cucina, soggiorno, camere letto) privo di superficie finestrata;
- f) presenza di lesioni e crepe sui muri che comportino pericoli per la staticità dell'immobile.

La condizione è valutata in sede di presentazione della domanda e in fase di assegnazione secondo le modalità stabilite dalla Giunta comunale.

Una volta assegnato un alloggio di E.R.P., sulla base della presente condizione di punteggio, detta condizione non viene più attribuita per altre domande sul medesimo alloggio.

### 5. Sfratto.

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risiede anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato e lo sfratto non sia stato eseguito a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;
- b) provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto. Nel caso di alloggi pubblici per i quali è stato stipulato un contratto di edilizia residenziale pubblica il punteggio non viene riconosciuto, salvo il caso di cui alla successiva lett. g);
- c) verbale di conciliazione giudiziaria;
- d) ordinanza di sgombero;
- e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale;
- f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio;

- g) provvedimento di rilascio di alloggi pubblici nei confronti dei nuclei concessionari in precedenza titolari di contratto di locazione, che occupano legittimamente l'alloggio;
- h) provvedimento di liberazione di immobile pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 codice di procedura civile, nei casi in cui il giudice non ritenga di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l'alloggio, o parte dello stesso, ovvero quando revoca detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Il punteggio è attribuito in base al termine indicato nell'ultimo provvedimento giurisdizionale o di differimento normativo esistente al momento della approvazione dell'aggiornamento della graduatoria. In sede di verifica della condizione per l'assegnazione, i termini, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono calcolati dalla data della richiesta di produzione dei documenti comprovanti le condizioni di punteggio.

Il punteggio è differenziato in relazione alla vicinanza della data di scadenza dell'inizio del procedimento di esecuzione in relazione alla data di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria.

Il punteggio è assegnato ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa a seguito di decesso dell'intestatario del contratto o separazione legale dei coniugi e residenti nell'alloggio oggetto di sfratto antecedentemente il provvedimento giurisdizionale di convalida.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che non si tratti di soggetti per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali di cui al successivo art. 9. Deve altresì essere dimostrato dai Servizi Sociali il verificarsi di nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio-sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo, che hanno determinato la morosità.

#### 6. Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto e condizioni equiparate.

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e/o condizioni equiparate di cui al precedente comma 5, per il quale è stato notificato l'atto di precetto oppure lo sfratto è stato eseguito negli ultimi quattro anni, ad esclusione dei provvedimenti di rilascio intimato per morosità, fatto salvo che si tratti di nucleo familiare per il quale sia attestata la continuità della presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali di cui all'art. 9 anche dopo l'esecuzione dello sfratto per morosità, per il quale sia stato dimostrato dai Servizi Sociali il verificarsi di nuove, documentate e non generiche situazioni di disagio socio-sanitario dopo la stipula del contratto di locazione che hanno determinato la morosità;
- b) abbandono di alloggio a seguito di calamità;
- c) imminente pericolo riconosciuto con ordinanza dall'Autorità competente.

La condizione è attribuita e differenziata nella misura del punteggio qualora il nucleo si trovi in:

- 1) alloggio presso terzi;
- 2) alloggio presso terzi titolari di contratto di locazione sottoposti a procedimento di sfratto in fase esecutiva;
- 3) alloggio con contratto di locazione secondo la vigente normativa non superiore a diciotto mesi o con concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune di Bologna;
- 4) in spazi procurati a titolo precario dai Servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.

Per l'attribuzione del punteggio occorre che i componenti il nucleo familiare richiedente non siano titolari al 100% di diritti reali su alloggi di qualunque quota e rendita catastale sul territorio nazionale.

La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza, a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore a diciotto mesi.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza e viene riconosciuta solo in presenza di verbale di esecuzione dello sfratto eseguito o in presenza di atto di precetto notificato.

Nel caso sia stipulato un contratto di locazione non superiore a diciotto mesi, nel medesimo alloggio oggetto di rilascio, la verifica della permanenza della sistemazione precaria decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta per l'integrazione della condizione, qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale del nucleo familiare e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

#### 7. Valore della Situazione Economica Equivalente.

Nucleo familiare richiedente con situazione economica I.S.E.E. calcolata ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni non superiore rispettivamente al 25% o al 50% del limite previsto per l'accesso all'E.R.P.. Il punteggio è attribuito in fase di presentazione della domanda sulla base della dichiarazione sulla situazione economica I.S.E.E.. In sede di verifica per l'assegnazione, il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo di cui al successivo art. 19.

#### 8. Incidenza del canone sul valore I.S.E.E..

Richiedente o componente del nucleo familiare, titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA che risieda in un fabbricato, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

- a) in misura pari o superiore al 30,01% e fino al 50% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) in misura pari o superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- c) in misura pari o superiore al 70,01% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione. Il punteggio è attribuito, in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione, sulla base della dichiarazione sulla situazione economica I.S.E.E. e con documentazione che comprovi il saldo del canone di locazione del mese antecedente la data di presentazione della domanda o la data di attivazione della verifica per l'assegnazione. Il punteggio non viene riconosciuto qualora sussista provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità per inadempimento nel saldo dei canoni del contratto di locazione, a meno che non venga dimostrato il saldo di tutti i canoni di locazione della morosità contestata e di tutti i canoni oggetto del contratto fino al saldo del canone di locazione del mese antecedente la data di presentazione della domanda o la data di attivazione della verifica per l'assegnazione. In sede di verifica per l'assegnazione il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo di cui al successivo art. 19.

#### 9. Distanza dal capoluogo di residenza al Comune di Bologna

Richiedente in condizioni di mobilità quotidiana nell'ambito della settimana lavorativa, con distanza fra il Comune di residenza e il Comune di Bologna in cui svolge l'attività lavorativa calcolata sulla base del percorso stradale più celere dal centro del Comune di residenza al centro del Comune di Bologna:

- a) da Km. 15 fino a Km. 40;
- b) di oltre Km. 40 fino a Km. 70;
- c) di oltre Km. 70.

Qualora la distanza sia superiore a Km 70 il sede di domanda il richiedente deve produrre documentazione atta a dimostrare la mobilità con pendolarità quotidiana tra il comune di residenza e il comune di Bologna.

#### Art. 8

##### Condizioni soggettive

##### 1.Coppia di giovane età anagrafica.

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da coniugi e/o conviventi more uxorio di cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 40 anni e che la somma dell'età anagrafica di entrambi non superi settantacinque anni. Il punteggio è aumentato qualora nel nucleo familiare convivano figli a carico fiscale in misura direttamente proporzionale al loro numero.

## 2. Genitore convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale.

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale. Al genitore viene equiparata al fine del riconoscimento della condizione la situazione di affido giurisdizionale di minore purchè a carico fiscale e quella dell'ascendente con discendenti a carico fiscale. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o un con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini. Sono fatte salve le situazioni di allontanamento pronunciate con provvedimento giurisdizionale nei confronti di coniugi o di genitori conviventi. La condizione viene riconosciuta in caso di residenza esclusiva con terze persone nei confronti delle quali il nucleo richiedente presti assistenza, qualora non legate da vincoli di parentela e affinità, purchè sussista regolare contratto di lavoro. La condizione è parimenti riconosciuta in caso di coabitazione anagrafica con altri nuclei nel caso di cui al precedente art. 7 comma 6 lett. c) nr. 4.

Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affido anche temporaneo del minore deve essere certificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Il punteggio è ulteriormente differenziato qualora l'adulto abbia:

- a) un figlio a carico fiscale;
- b) due figli a carico fiscale;
- c) tre o più figli a carico fiscale;

Il punteggio è ulteriormente aumentato qualora:

- a) tutti i figli a carico fiscale siano riconosciuti solo dal genitore del nucleo richiedente;
- b) tutti i figli a carico fiscale del nucleo richiedente risultano orfani dei genitori non presenti nel nucleo;
- c) sussista grave rischio per il minore/i documentato con interventi di competenza dell'autorità giudiziaria minorile o ordinaria con affido ai servizi sociali territoriali e contestuale presenza della condizione di progetto dei servizi sociali di cui al successivo art. 9.

Le condizioni del punteggio aggiuntivo di cui alle lett. a), b) e c) non sono cumulabili.

## 3. Nucleo familiare composto da una sola persona.

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da una sola persona. Il punteggio è aumentato nel caso di persona ultrasessantacinquenne, ultrasettante, ultrasettantacinquenne.

## 4. Nucleo familiare pluricomponente.

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da almeno cinque persone di cui due adulti. Il punteggio è differenziato qualora il nucleo sia composto da:

- a) 5 persone;
- b) 6 persone;
- c) 7 persone e oltre.

Il punteggio è aumentato qualora nel nucleo familiare siano presenti figli a carico fiscale, in misura direttamente proporzionale al loro numero.

## 5. Condizione anziana.

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane è valutata quale condizione di punteggio, ad esclusione della condizione di nucleo familiare composto da una sola persona per la quale detta condizione è già rappresentata al precedente paragrafo 3.

Si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, nel nucleo richiedente sia presente almeno una persona di età superiore a 65 anni.

Il punteggio è differenziato a seconda della presenza di persone ultrasessantacinquenni, ultrasettantenni, ultrasettantacinquenni, valutando l'età della persona più anziana.

Il punteggio è ulteriormente aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto esclusivamente da persone anziane.

## 6. Condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza.

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il punteggio è differenziato a seconda della gravità della condizione con certificazione acquisita. In sede di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia intervenuta e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza avere ottenuto l'esito da parte della ASL competente, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita di revisione della certificazione. Pertanto sono considerate le condizioni di punteggio:

### a) Gravità elevata:

- 1) persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela di anziani non autosufficienti con punteggio B.I.N.A. eguale o superiore a punti 360;
- 2) persone con invalidità certificata pari al 100% o certificato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque attività lavorativa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- 3) persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute o minore ipoacustico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 ottobre 1990 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni vigenti.

### b) Gravità media:

- 1) persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) persone con invalidità certificata superiore al 66% e fino al 99% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- 3) persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela di anziani non autosufficienti, con punteggio B.I.N.A. inferiore a punti 360.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media ai sensi delle lettere del comma precedente il punteggio attribuito è computato per intero per il primo componente certificato, al 80% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% del punteggio per il terzo e successivi componenti certificati. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili fra loro se riferite alla stessa persona.

In domanda il richiedente specifica, sulla base della certificazione acquisita, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap è correlata una limitazione grave alla capacità deambulatoria.

#### 7. Condizione di coabitazione.

La condizione di coabitazione del nucleo familiare richiedente con terze persone, richiesta dal richiedente ed accertata dalle risultanze anagrafiche alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, comporta l'attribuzione di un punteggio, differenziato qualora il nucleo familiare:

- a) conviva in coabitazione con terzi ed in situazione di ospitalità;
- b) conviva in coabitazione con terzi ed il richiedente sia titolare di contratto di locazione.

Non si applicano le previsioni di cui ai successivi art. 11 comma 4 lett. a) e art. 14 comma 4 lett. a).

#### 8. Emigrati iscritti all'A.I.R.E.

Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., la condizione di emigranti iscritti AIRE rientrati da meno di un anno nel Comune di Bologna, se in stato di disagio abitativo nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 della Legge Regionale 21 febbraio 1990 n. 14, (Iniziativa regionale in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione) come modificata dall'art. 58 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e la L.R. 24 marzo 2004 n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2) dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto disposto dall'allegato al presente regolamento.

#### 9. Profughi.

La condizione di profugo di cui alla Legge 26 dicembre 1981 n. 763 (Normativa organica per i profughi) come prorogata dalle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 13 luglio 1995 n. 295 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa) e all'art. 2 della Legge 8 aprile 1998 n. 89 (Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri) dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, qualora siano rimpatriati da non oltre un quinquennio e non svolgano alcuna attività lavorativa, secondo quanto disposto dall'allegato al presente regolamento.

#### 10. Anzianità della domanda

L'anzianità della domanda del nucleo richiedente viene valorizzata con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in considerazione della presenza della domanda per ogni aggiornamento della graduatoria. L'anzianità si matura alla data di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria successivo a quello di inserimento della domanda.

#### Art. 9

Condizione di punteggio attribuibile esclusivamente d'ufficio: progetto dei Servizi sociali

1. La presente condizione, relativa all'esistenza di un progetto socio-assistenziale dei Servizi Sociali, è attribuita esclusivamente d'ufficio. La condizione viene riconosciuta limitatamente ad alcuni progetti socio-assistenziali e socio-sanitari complessi, finalizzati alla autonomia del nucleo, con particolare riguardo alla valutazione del servizio sociale sull'esito positivo del percorso intrapreso e sul livello di autonomia del nucleo relativamente alla possibilità e capacità di accedere e gestire un alloggio.

2. Affinché la condizione sussista è indispensabile la verifica documentata che il nucleo familiare abbia già effettuato un percorso sociale che prevede:

- a) l'accesso al servizio;
- b) la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, intendendo per tale la situazione nella quale il nucleo familiare abbia avuto accesso al Servizio Sociale, ove ha presentato domande e/o rappresentato bisogni socio-assistenziali, per i quali sia richiesto all'Assistente sociale, a causa della non autonomia dell'utente, l'effettuazione di una istruttoria più o meno complessa con utilizzo degli strumenti tecnici professionali, con relativa definizione del procedimento in senso positivo per il richiedente, apertura di una cartella utente ed escludendo pertanto la presa in carico quale attività di mero segretariato sociale con erogazione di informazioni e/o orientamento dell'utenza;
- c) l'anamnesi sociale della situazione socio-sanitaria ed economica del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale;
- d) l'attivazione di una o più delle risorse individuate al comma 3 in favore del nucleo;

- e) la condivisione e/o collaborazione e/o adesione da parte del nucleo familiare al percorso previsto nel Piano Assistenziale Individualizzato;
- f) l'operatività del progetto con presenza e monitoraggio del Servizio Sociale al momento della domanda di accesso alla graduatoria e al momento della verifica dei requisiti e condizioni in sede di eventuale assegnazione dell'alloggio;
- g) l'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio-assistenziale;
- h) l'attestazione da parte del Responsabile del Servizio sociale del raggiungimento degli obiettivi progetto sociale attivato in relazione a:
  - le attività e risorse attivate per finalità specifiche;
  - la condivisione e/o collaborazione e/o adesione da parte del nucleo familiare al percorso previsto nel progetto socio-assistenziale attivato;
  - l'autonomia del nucleo con particolare riguardo alla:
    1. capacità gestionale di un alloggio;
    2. gestione degli atti della vita quotidiana;
    3. autonomia economica per l'adempimento delle obbligazioni patrimoniali inerenti i contratti degli alloggi pubblici;
- i) La condizione di punteggio deve essere contestuale alla presenza di condizioni di punteggio oggettive e/o soggettive e segnatamente almeno una tra quelle attinenti:
  - il disagio abitativo di cui al precedente art. 7 comma 1;
  - l'alloggio improprio di cui al precedente art. 7 comma 2;
  - l'inidoneità dell'immobile, di cui al precedente art. 7 comma 3;
  - l'antigienicità dell'alloggio di cui al precedente art. 7 comma 4;
  - lo sfratto e condizioni equiparate di cui al precedente art. 7 comma 5;
  - la sistemazione precaria a seguito di sfratto, di cui al precedente art. 7 comma 6;
  - Genitore convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale, di cui al precedente art. 8 comma 2.

3. La condizione viene riconosciuta limitatamente a progetti socio-assistenziali e socio-sanitari complessi per i quali sono attivate le seguenti risorse e/o attività:

- a) nucleo monogenitoriale o coppia con figli minori collocate in struttura di servizio e/o struttura alberghiera e/o alloggi del terzo settore e/o di privati nella disponibilità del servizio sociale in presenza o in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, con la condizione di punteggio di cui all'art. 7 comma 1 o comma 6;
- b) nucleo monogenitoriale o coppia con figli minori per i quali sono stati attivati interventi di integrazione socio-sanitaria con presa in carico congiunta tra i servizi sociali comunali e i servizi sociali o sanitari dell'Azienda USL, che comportino presenza contestuale attiva di operatori sociali e sanitari:
  - nucleo con minori presi in carico dai servizi sociali comunali e i servizi consultoriali o di neuropsichiatria dell'Azienda USL;
  - nucleo con minori presi in carico dai servizi sociali comunali e genitori presi in carico dai servizi del Centro di Salute Mentale e/o del Servizio Tossico/alcoldipendenze e/o dell'Unità Socio-Sanitaria Integrata disabili adulti dell'Azienda USL;
- c) nucleo monogenitoriale o coppia con figli minori per i quali sono stati attivati interventi ad alta complessità ed intensità sociale con presa in carico del servizio sociale:
  - nucleo con minori con interventi di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.);
- d) adulti per i quali sono stati attivati interventi ad alta complessità sociale con presa in carico dai servizi del Centro di Salute Mentale e/o del Servizio Tossico/alcoldipendenze:
  - adulti presi in carico dai servizi del Centro di Salute Mentale con intervento coordinato di almeno una figura professionale sanitaria (medico specialista e/o infermiere professionale) e una figura professionale sociale (assistente sociale) per l'attivazione di interventi educativi domiciliari e/o semiresidenziali all'interno di percorso di inserimento e/o riabilitazione sociale e lavorativa;
  - adulti presi in carico dai servizi del Servizio Tossico/alcoldipendenze con intervento coordinato di almeno una figura professionale sanitaria (medico specialista) e congiunto di due figure professionali sociali (educatore professionale e assistente sociale) per l'attivazione di interventi educativi domiciliari e/o semiresidenziali all'interno di percorso di inserimento e/o riabilitazione sociale e lavorativa;
- e) adulti inseriti in strutture di secondo livello compreso strutture di transizione e strutture socio-sanitarie con la condizione di punteggio di cui all'art. 7 comma 1 o comma 6;

- f) adulti per i quali sono stati attivati interventi di ad elevata integrazione socio-sanitaria con presa in carico congiunta tra i servizi sociali comunali e i servizi sociali o sanitari dell'Azienda USL, che comportino presenza contestuale attiva di operatori sociali e sanitaria:
    - adulti con valutazione multiprofessionale socio-sanitaria presi in carico congiuntamente dai servizi sociali comunali e dai servizi del Centro di Salute Mentale e/o del Servizio Tossico/alcoldipendenze e/o dell'Unità Socio-Sanitaria Integrata disabili adulti dell'Azienda USL;
  - g) adulti con handicap inseriti in strutture socio-sanitarie per i quali sussista la valutazione di autonomia da parte del servizio sociale dell'Unità Socio-Sanitaria Integrata disabili adulti dell'Azienda USL con la condizione di punteggio di cui all'art. 7 comma 1 o comma 6;
  - h) anziani per i quali sono stati attivati interventi di ad elevata integrazione socio-sanitaria con presa in carico congiunta tra i servizi sociali comunali e i servizi sanitari dell'Azienda USL, che comportino presenza contestuale attiva di operatori sociali e sanitaria:
    - anziani con valutazione multiprofessionale socio-sanitaria con attivazione di interventi di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) e/o di centro diurno con prestazioni socio-sanitarie;
4. Il punteggio viene differenziato in ragione:
- a) della durata del progetto sociale;
  - b) dell'intensità del progetto sociale misurata in relazione alla complessità e/o gravità della situazione del nucleo preso in carico e delle risorse e/o attività rese operanti di cui al precedente comma 3.
5. Al fine di elevare il livello di efficacia del progetto sociale attivato di natura complessa, a seguito dell'eventuale assegnazione di un alloggio, il nucleo rimane in carico al servizio sociale per la continuità e il monitoraggio e la eventuale rimodulazione del progetto sociale.
6. Qualora siano state attivate risorse e/o attività diverse da quelle di cui al precedente comma 3 nei confronti di un nucleo preso in carico dai servizi sociali con progetto socio-assistenziale, può essere riconosciuta la condizione di sfratto per morosità convalidato nei confronti del nucleo richiedente secondo la disciplina di cui al precedente art. 7 comma 5.

#### Art. 10

Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

1. Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.
2. All'interno di ogni condizione oggettiva e soggettiva i singoli punteggi assegnati in base alla verifica delle condizioni ivi stabilite non sono cumulabili fra loro, ad eccezione dei punteggi relativi alla condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza, con le modalità previste al precedente articolo 8.
3. Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni oggettive:
  - a) Disagio abitativo
  - b) Alloggio improprio, fatto salvo che si tratti di alloggi di metratura inferiore a 28 mq. calcolati in base alla superficie utile di cui all'art. 7 comma 2 lett. a);
  - c) Sfratto e condizioni equiparate
  - d) Sistemazione precaria a seguito di sfratto
4. Sussiste incompatibilità fra la condizione di Disagio abitativo e Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.
5. Sussiste incompatibilità fra la condizione di Disagio abitativo e la condizione di Antigienicità, qualora la sistemazione non sia in un alloggio.
6. Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni soggettive:
  - a) Coppia di giovane età anagrafica
  - b) Adulto con figlio/i a carico
  - c) Nucleo familiare composto da una sola persona



d) Nucleo familiare pluricomponente

7. Sussiste incompatibilità tra i punteggi relativi alla condizione soggettiva di Coabitazione e la condizione oggettiva di Disagio abitativo. Sussiste incompatibilità tra i punteggi relativi alla condizione soggettiva di Coabitazione e la condizione oggettiva di Sistemazione precaria a seguito di sfratto limitatamente al caso di cui al precedente art. 7 comma 6 lett. c) nr. 4.

8. Sussiste incompatibilità tra i punteggi relativi alla condizione oggettiva di "alloggio antighienico" e la condizione oggettiva di "alloggio improprio" fatto salvo che si tratti di alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile di cui all'art. 7 comma 2 lett. a).

Art. 11

Procedimento per la formazione della graduatoria

1. Il Dirigente del Settore provvede all'emanazione del primo avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della prima graduatoria.

2. Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine previsto dall'avviso pubblico.

3. Il Dirigente del Settore competente è individuato quale responsabile del procedimento per la formazione della graduatoria, dei suoi aggiornamenti, dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P. disponibili e degli altri istituti previsti dalla legge e disciplinati dal presente regolamento, con particolare riguardo all'annullamento dell'assegnazione, alla decadenza dalla permanenza negli alloggi, alle morosità nel pagamento dei canoni di locazione ed alle mobilità degli assegnatari.

4. L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato viene altresì effettuata dal Settore competente:

- a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Bologna;
- b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

5. La condizione di punteggio relativa all'esistenza di un progetto socio-assistenziale dei Servizi sociali viene attribuita esclusivamente d'ufficio. E' precluso al richiedente compilare la domanda dichiarando l'esistenza di questa condizione. Ai fini dell'attribuzione d'ufficio del punteggio, i Servizi Sociali di riferimento verranno chiamati a fornire la necessaria collaborazione tecnica per la verifica dell'esistenza degli elementi relativi.

6. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro l'approvazione della graduatoria.

7. I richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una diversa collocazione nella graduatoria per mutamento delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda, possono integrarla producendo la relativa documentazione. Il Settore competente esaminerà la domanda e, qualora la ritenga ammissibile, la stessa sostituirà integralmente la domanda precedentemente presentata nella graduatoria in approvazione. Le integrazioni verranno accolte fino all'approvazione della graduatoria.

8. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Settore competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La

mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

9. Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata anche a mezzo telegramma ordinario o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Bologna. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Settore competente nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

10. Il Responsabile del procedimento, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione; la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

11. La prima graduatoria predisposta dal Settore competente viene approvata con provvedimento dirigenziale entro centottanta giorni dal termine di ricezione delle domande e viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, l'indicazione specifica dei punteggi conseguiti, nonché dei modi e dei termini per la presentazione dei ricorsi. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Viene data comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria. In esito all'istruttoria le domande per le quali risulti l'assenza di requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con provvedimento dirigenziale, dando immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato con raccomandata a/r. Per le domande dichiarate inammissibili il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione all'interessato, ed assegna un termine dal ricevimento della comunicazione di esclusione per la presentazione di eventuale ricorso in opposizione alla Commissione Tecnica Casa di cui al successivo comma 12.

12. Con le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento di approvazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Tecnica Casa costituita dal Dirigente e dal Responsabile del Settore competente e da tre dipendenti del medesimo Settore, esperti in materia, di cui uno assume le funzioni di segreteria. I componenti la Commissione Tecnica Casa sono nominati dal Direttore del Settore. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di tre componenti. La pubblicazione all'Albo pretorio della graduatoria costituisce modalità di conoscenza agli interessati per la presentazione di eventuali ricorsi. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica Casa decide sui ricorsi presentati acquisendo il parere espresso da un rappresentante delle OO.SS. degli assegnatari, individuato dalle stesse.

13. La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento dirigenziale costituente provvedimento definitivo e pubblicata all'Albo Pretorio. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione.

#### Art. 12

##### Aggiornamenti della graduatoria

1. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.

2. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima.

3. Le domande sono esaminate e, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria. Non è ammessa la sostituzione del richiedente la domanda con altro componente il nucleo, salvo il caso di decesso del richiedente. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla domanda questa viene esclusa dalla graduatoria e gli altri componenti il nucleo possono presentare una nuova domanda a valere sul prossimo aggiornamento della graduatoria.

4. Le graduatorie successive alla prima sono approvate in via definitiva e pubblicate entro novanta giorni dal termine di ricezione delle domande e/o delle relative integrazioni. Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie successive alla prima, possono essere presentate in ogni momento, secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici periodicamente emanati.

5. Le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro centocinquantacinque giorni dall'esecutività della precedente graduatoria.

6. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

7. In sede di aggiornamento della graduatoria, le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi in opposizione, per la decisione sugli stessi e per la pubblicazione dell'aggiornamento della graduatoria, sono i medesimi della formazione della prima graduatoria.

8. Periodicamente si provvede alla revisione delle domande inserite in graduatoria. Al tal fine, trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, ai nuclei familiari richiedenti che non hanno confermato od integrato le domande viene inviata comunicazione con posta ordinaria all'ultimo domicilio dichiarato con invito agli interessati e presentare formale conferma della domanda nel termine stabilito dalla determina dirigenziale che approva le modalità organizzative della revisione. In caso di silenzio si intende espressa implicitamente la mancata volontà dell'interessato alla conferma della domanda in graduatoria e pertanto si procede all'esclusione dalla graduatoria.

9. Le domande sono inoltre escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:

- a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;
- b) di emigrazione dal Comune di Bologna di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bologna da parte del richiedente.

10. In sede di approvazione di ogni aggiornamento della graduatoria, vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche e/o che implicino una rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori. Qualora in sede istruttoria si riscontri la perdita dei requisiti d'accesso di cui al precedente art. 5 si procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

#### Art. 13

Criteri di ordinamento delle domande nella graduatoria e relativi aggiornamenti

1. Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) mediante il punteggio attribuito in base all'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive ed all'eventuale presenza della condizione attribuita d'ufficio relativa al progetto socio-assistenziale di un Servizio sociale;
- b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;
- c) qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.

2. Per gli aggiornamenti della graduatoria sono introdotti criteri di graduazione relativi a:

- a) le nuove domande collocate a pari punti;

- b) le domande già in graduatoria che, a seguito della presentazione di integrazioni da parte dei concorrenti, vengono a posizionarsi in una classe di punteggio superiore, a pari punti;
  - c) i ricorsi con esito positivo da collocare in una classe di punteggio superiore a quella precedentemente occupata.
3. Sono stabiliti i seguenti criteri di graduazione delle domande di cui al precedente comma 2:
- a) le nuove domande, quelle integrate e i ricorsi positivi sono collocati in coda a quelli della medesima classe di punteggio già graduati in sede di formazione della precedente graduatoria;
  - b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;
  - c) qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate mediante sorteggio.
4. In sede di procedimento di controllo amministrativo formale e sostanziale sulle autocertificazioni inerenti le domande presentate, qualora le domande perdano condizioni di punteggio, sono collocate assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
5. In sede di ricorso con esito negativo, qualora le domande non modifichino o perdano punteggio, sono collocate assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

## Capo II

### Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

#### Art. 14

##### Procedimento di verifica al fine dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. Il Settore competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione. Per talune condizioni, per le quali è specificamente previsto, la verifica attiene alla permanenza dalla data della domanda alla data di verifica per l'assegnazione. In caso di verifica di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria. Costituisce condizione per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., l'estinzione della morosità pregressa nel saldo dei canoni di locazione o delle indennità di occupazione e/o degli oneri accessori in alloggi pubblici con contratti di Edilizia Residenziale Pubblica. Per i casi in carico ai Servizi sociali la condizione viene assolta qualora sussista progetto socio-assistenziale e contestuale stipula di un piano di rientro per l'assolvimento del debito che preveda il saldo di un congruo acconto e la rateizzazione del residuo.
2. Per la conferma della condizione di punteggio, attribuibile esclusivamente d'ufficio, relativa progetto socio-assistenziale dei Servizi Sociali, è richiesta la continuità dell'operatività del progetto con presenza e monitoraggio del Servizio Sociale al momento della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione.
3. In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive i punteggi del richiedente possono essere variati in presenza del venire meno di alcuna delle condizioni e/o di contemporanea acquisizione di alcuna delle condizioni di punteggio.
4. In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive finalizzate all'assegnazione di un alloggio il Settore competente può:
  - a) attribuire d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Bologna;

b) attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili.

5. Effettuate le verifiche istruttorie di cui al comma precedente:

a) se il punteggio rimane almeno eguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si provvede all'assegnazione dell'alloggio;

b) se il punteggio è diminuito per perdita o esclusione di alcuna delle condizioni, la domanda è collocata assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinata in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio ai sensi della precedente lett. b) o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 5 o in esito ai controlli di cui al successivo art. 19, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione alla Commissione Tecnica Casa di cui al precedente art. 11 comma 12. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica Casa decide sui ricorsi presentati entro il termine massimo di dieci giorni, acquisendo il parere espresso da un rappresentante delle OO.SS. degli assegnatari, individuato dalle stesse

6. Gli alloggi liberi e disponibili per l'assegnazione sono assegnati con provvedimento dirigenziale, costituente concessione amministrativa, ai concorrenti posizionati utilmente nella graduatoria nel rispetto dei criteri inerenti lo standard abitativo degli alloggi e di equilibrio sociale delle assegnazioni di cui agli articoli successivi.

7. Per le finalità dei commi precedenti, rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere al Settore competente di svolgere le formalità e la procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante telegramma contenente il termine perentorio a presentarsi entro sette giorni, pena l'esclusione dalla graduatoria.

#### Art. 15

##### Definizione di alloggio disponibile

1. Per ogni annualità gli alloggi disponibili sono destinati nella misura percentuale del 25% alle mobilità fra assegnatari e per il 75% alle assegnazioni su graduatoria, fatto salvo quanto previsto all'art. 21. Nel caso di interventi di ristrutturazione di interi immobili o comparti o di eventi eccezionali che determinino la necessità di procedere a numerose mobilità d'ufficio, la Giunta Comunale può decidere di incrementare la percentuale di alloggi da destinare alla mobilità.

2. Per alloggi disponibili si intendono quelli per i quali sia pervenuta da parte dell'Ente gestore formale comunicazione di fine lavori a seguito di ripristino o di nuova costruzione e la data di effettiva disponibilità dell'alloggio per l'assegnazione o la mobilità.

3. Gli alloggi da destinarsi alla mobilità sono individuati tra quelli comunicati ai sensi del comma precedente, mediante sistema informatico che incroci le caratteristiche di detti alloggi con le necessità evidenziate dai nuclei familiari collocati nelle posizioni utili della vigente graduatoria di mobilità.

4. Gli alloggi destinati alla mobilità, qualora non siano accettati dai nuclei familiari in graduatoria, sono ridestinati alle assegnazioni, fatto salvo il recupero della misura percentuale di alloggi da destinarsi alla mobilità di cui al precedente comma 1. Qualora le attività connesse alle procedure di mobilità siano affidate all'Ente gestore, gli alloggi non accettati per la mobilità, sono ridestinati alle assegnazioni dopo quattro mesi dalla data di destinazione alla mobilità.

5. Gli alloggi disponibili sono assegnati sulla base della graduatoria in vigore. Qualora risultino alloggi disponibili al momento della prima pubblicazione dell'aggiornamento della graduatoria, i

procedimenti per l'assegnazione devono essere avviati entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Gli alloggi disponibili non assegnati mediante i procedimenti di assegnazione avviati a tale data per rinuncia dei concorrenti, sono destinati per le assegnazioni sulla graduatoria successiva.

6. Le autorimesse e i posti auto esclusivi non sono oggetto dell'assegnazione, ma di separata concessione secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### Art. 16

##### Standard abitativo degli alloggi

1. Il Dirigente del Settore competente del Comune di Bologna assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio e, per il primo standard abitativo, anche in relazione alla composizione dei vani utili, rapportata al numero dei componenti ed alla combinazione per sesso ed età del nucleo familiare.

2. La superficie è calcolata in mq utili, con una tolleranza in più o in meno del 5% dell'unità uso abitazione, esclusi balconi, terrazze e altri accessori.

3. Sono pertanto individuate le seguenti categorie di standard abitativo, come di seguito specificate:

- a) gli alloggi con superficie minima di 28 mq e fino a 56,00 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 o 2 persone. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 2 persone è necessario che l'alloggio disponibile sia di superficie non inferiore a 38 mq;
- b) gli alloggi con superficie ricompresa tra 56,01 e 79,00 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;
- c) gli alloggi con superficie oltre 79,00 mq. Sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone e oltre.

4. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 7 persone è necessario che l'alloggio disponibile di standard abitativo di cui alla lett. c) del comma precedente sia di superficie non inferiore a 92 mq. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 8 persone è necessario che l'alloggio disponibile di standard abitativo di cui alla lett. c) del comma precedente sia di superficie non inferiore a 99 mq.

5. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da oltre 8 persone è necessario che l'alloggio disponibile di standard abitativo di cui alla lett. c) del comma 3 del presente articolo sia di superficie non inferiore a 112 mq., e sia valutato idoneo in relazione alla sua reale configurazione facendo riferimento diretto alla disciplina del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).

6. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente in più.

7. Qualora risultino disponibili per le assegnazioni alloggi di tutti gli standard abitativi idonei ai sensi dei precedenti commi 3-5, il Settore competente procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, seguendo l'ordine della graduatoria. In questo caso, qualora la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale del nucleo a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e situazioni equiparate di affido o adozione, per matrimonio oppure per decrescimento del nucleo a causa di decesso od abbandono di taluno dei componenti il nucleo richiedente, si procede all'assegnazione di un alloggio di standard abitativo idoneo. Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi idonei previsti ai sensi dei precedenti commi 3-5, il Settore competente procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativi idonei. In questo caso:

- a) qualora in sede di verifica la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale del nucleo a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e situazioni equiparate di affido o adozione, per matrimonio oppure per decrescimento del nucleo

a causa di decesso od abbandono di taluno dei componenti il nucleo richiedente si procede all'assegnazione dell'alloggio solo se in graduatoria non risultino nuclei richiedenti in posizione antecedente a quello in verifica requisiti idonei per il medesimo standard abitativo. Qualora risultino nuclei in posizione antecedente a quello in verifica requisiti idonei per il medesimo standard abitativo si procede all'assegnazione solo se risultano disponibili un numero di alloggi di quello standard superiore al numero di nuclei in attesa della suddetta verifica.

b) ogni altra variazione del nucleo viene considerata integrazione alla domanda con valorizzazione a partire dal primo aggiornamento utile della graduatoria.

La segnalazione della presenza di assistenti familiari o di terze persone con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente in sede di verifica per l'assegnazione viene considerata integrazione alla domanda con valorizzazione a partire dal primo aggiornamento della graduatoria.

8. Il Dirigente del Settore competente, può assegnare, di volta in volta, con singoli provvedimenti, alloggi in deroga agli standard abitativi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- a) composizione e caratteristiche degli alloggi non idonee in rapporto ai bisogni abitativi del nucleo familiare connesso alle problematiche socio-sanitarie del nucleo familiare medesimo;
- b) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idonei, calcolati ai sensi del presente articolo;
- c) assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti sia un minore di anni 14 e sussista una situazione di particolare emergenza abitativa;
- d) caratteristiche socio-sanitarie del nucleo familiare che non consentano una valida soluzione al problema abitativo, in relazione all'ubicazione dell'alloggio in zone per le quali sia attestato da un provvedimento giurisdizionale anche temporaneo, il pericolo per la sicurezza e l'incolumità del nucleo familiare assegnatario.

#### Art. 17

##### Equilibrio sociale delle assegnazioni

1. Il Comune persegue l'obiettivo di sostenere l'integrazione degli assegnatari negli alloggi di E.R.P., attraverso una verifica delle situazioni sociali e socio-sanitarie presenti negli stabili individuati per l'assegnazione degli alloggi.

2. Individuato e riconosciuto il diritto all'assegnazione di un alloggio per il nucleo richiedente, il Settore competente attiva una procedura di valutazione preventiva dell'equilibrio sociale dell'assegnazione. Le informazioni necessarie per la valutazione sono acquisite con la collaborazione dei Quartieri, dei Servizi socio-sanitari, dell'Ente gestore, con particolare riferimento al Servizio di mediazione sociale, istituito ai sensi dell'art. 3 comma 3 del vigente Regolamento d'uso degli alloggi di E.R.P.

3. La procedura di valutazione richiede l'analisi, per ogni immobile di E.R.P. individuato per l'assegnazione, dei casi problematici da un punto di vista sociale e socio-sanitario presenti nello stabile e una verifica della opportunità del nuovo inserimento, dal punto di vista della integrazione e della convivenza tra gli inquilini, sulla base di criteri definiti.

4. Sulla base degli esiti della valutazione, e qualora se ne ravvisi l'esigenza, si procede all'assegnazione con l'attivazione di un servizio di accompagnamento sociale all'inserimento, da istituirsi di concerto con le OO.SS. degli inquilini.

5. Le modalità applicative sono definite con apposito atto di Giunta comunale.

#### Art. 18

##### Fasi del procedimento di assegnazione dell'alloggio

1. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio gli aventi diritto sono contattati telefonicamente ed avvisati con telegramma postale, nel quale è indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, deve presentarsi per la verifica requisiti, condizioni e per l'eventuale esperimento del procedimento di controllo di cui all'art. 19, preliminarmente alla proposta di assegnazione dell'alloggio. La data di protocollo generale del

telegramma postale coincide con la data di avvio del procedimento di assegnazione, risultando altresì la data di verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. e delle condizioni di punteggio per l'assegnazione dell'alloggio, nonché la data di attivazione di tutte le attività di controllo previste al successivo art. 19. Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nel telegramma di convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore invito a mezzo telegramma. Nel caso non si presenti, fatti salvi casi di forza maggiore da dimostrarsi da parte dell'interessato, la domanda viene esclusa dalla graduatoria. Dopo la preliminare verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che hanno comportato la posizione in graduatoria del nucleo familiare, presupposto per l'assegnazione, si procede all'individuazione di caratteristiche e/o bisogni e necessità del nucleo familiare che possano incidere nell'individuazione dell'alloggio da assegnare, in relazione all'obiettivo dell'equilibrio sociale delle assegnazioni negli stabili di E.R.P.. Il procedimento di assegnazione viene concluso entro sessanta giorni dalla sua attivazione.

2. In sede istruttoria per l'assegnazione dell'alloggio sono valutati i dati e le informazioni relativi a:

- a) composizione numerica del nucleo familiare;
- b) presenza di generazioni e/o sesso diversi tra i componenti il nucleo familiare;
- c) provenienza etnica e la nazionalità;
- d) problematiche socio-sanitarie di alcuno dei componenti il nucleo familiare, con particolare riguardo a situazioni connesse:
  - 1) a patologie, invalidità ed handicap che comportano la limitazione della mobilità della persona;
  - 2) ai disagi psicologici e psicopatologici con influenza sulle relazioni interpersonali;
  - 3) alle condizioni protette con tutela anche preventiva da parte del Tribunale dei minori e del Tribunale civile;
  - 4) a condizioni di rischio per il reiterarsi di comportamenti connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti per soggetti che hanno intrapreso percorsi di uscita dalla alcooltossicodipendenza;
- e) localizzazione del luogo di lavoro;
- f) localizzazione di familiari da assistere da parte di alcuno dei componenti il nucleo familiare;
- g) localizzazione di familiari che possano assistere alcuno dei componenti il nucleo familiare in stato di bisogno;
- h) localizzazione di luoghi di cura e/o assistenza presso i quali alcuno dei componenti il nucleo familiare deve recarsi con periodicità.

In tutte le situazioni di cui alle lettere precedenti, al fine della migliore definizione della condizione e delle necessità del nucleo familiare in relazione alla sistemazione abitativa i Servizi socio-sanitari del territorio collaborano con il Settore competente.

3. Sulla base dei dati relativi al nucleo familiare in assegnazione sono individuati tra gli alloggi disponibili, di standard abitativo idoneo, quelli meglio rispondenti alle esigenze del nucleo familiare.

4. Tra gli alloggi individuati sono proposti al nucleo familiare quelli rispondenti ai criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione di cui al precedente articolo 17, in relazione alla condizione del nucleo familiare.

5. Qualora siano disponibili più alloggi rispondenti ai criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione, è data possibilità di scelta al richiedente fino ad un numero massimo di tre, sulla base dei dati descrittivi degli alloggi in possesso all'ufficio. In relazione all'alloggio o agli alloggi individuati in sede di scelta è altresì prevista una visita programmata, mediante accompagnamento degli operatori dell'Ente gestore. Qualora un unico alloggio sia disponibile si propone solo quell'alloggio

.

6. La visita è in ogni caso limitata ad un massimo di tre alloggi. Per motivi di snellezza e celerità nella conclusione dei procedimenti, la possibilità di visita degli alloggi può essere esclusa nei giorni immediatamente precedenti la scadenza della vigenza di un aggiornamento della graduatoria.



7. Immediatamente dopo l'effettuazione della visita o al più tardi, con termine perentorio nel successivo giorno feriale, l'interessato dovrà esprimersi in ordine all'accettazione dell'alloggio individuato o a quello prescelto fra quelli individuati come idonei per il nucleo familiare.

8. Effettuata con esito positivo la verifica requisiti e condizioni e le attività di controllo previste al successivo art. 19, l'interessato viene riconvocato telefonicamente per la proposta di assegnazione dell'alloggio. Qualora l'interessato o il suo delegato non si presentino nel giorno e nell'ora indicati per la proposta di assegnazione, salvo casi fortuiti o di forza maggiore, l'assegnazione è comunque effettuata d'ufficio. E' proposto l'alloggio maggiormente idoneo per l'assegnazione sulla base dei dati in possesso all'ufficio e l'interessato viene contestualmente invitato a sottoscrivere l'accettazione o la rinuncia dell'alloggio. Nei casi di ulteriore rifiuto l'interessato è diffidato a presentarsi con invito scritto negli uffici Settore competente per esprimersi formalmente sulla proposta di ufficio di un alloggio nel termine breve di due giorni mediante accettazione o rifiuto motivato. Qualora l'interessato persista nell'atteggiamento e/o non si presenti nell'ora e nel giorno indicato, si provvede all'esclusione dalla graduatoria con provvedimento dirigenziale definitivo.

9. I concorrenti possono rinunciare all'alloggio proposto, adducendo ulteriori gravi e documentati motivi che risultino prevalenti rispetto alle caratteristiche e/o bisogni e necessità del nucleo familiare rilevati in sede di individuazione dell'alloggio idoneo per l'assegnazione. Qualora la prevalenza dei diversi e nuovi motivi documentati della rinuncia sia positivamente valutata dal Dirigente del Settore competente, il nucleo familiare richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che:

- a) in caso di intervento di un nuovo aggiornamento della graduatoria il nucleo familiare rinunciatario può essere sopravanzato da nuove domande e/o domande integrate di nuclei familiari collocati in classe di punteggio superiore e favorevole all'assegnazione;
- b) verrà ricontattato per ulteriori proposte di assegnazione di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata, fermo restando che verrà data comunque prevalenza ai criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione.

10. Qualora gli elementi documentati della rinuncia non siano valutati motivati il Dirigente del Settore competente provvede all'assegnazione d'ufficio, procedendo ai sensi del precedente comma 8 fino alla eventuale esclusione dalla graduatoria del nucleo familiare rinunciatario.

## Art. 19 Controlli

1. Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche, e 6 comma 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e successive modifiche e ai sensi dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può:

- a) chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
- b) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:
  - 1) la completezza dei dati dichiarati;
  - 2) la veridicità dei dati dichiarati;
  - 3) la congruità dei dati dichiarati rispetto:
    - 3.1) ad altre dichiarazioni rese o domande presentate;
    - 3.2) al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare;
    - 3.3) alla necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica del nucleo familiare;
- c) provvedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

3. Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può inoltre effettuare controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Il richiedente dichiara altresì nella domanda di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

4. Possono essere sottoposte a controllo le domande di accesso alla graduatoria e le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini I.S.E./I.S.E.E. nei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef ed Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) somma dei redditi Irpef ed Irap inferiore al canone annuo;
- c) somma dei redditi Irpef ed Irap inferiore alla somma del canone annuo e dei valori riportati nella tabella indicata alla lett. e) del presente comma;
- d) valore I.S.E. inferiore al canone annuo;
- e) valore I.S.E. inferiore ai seguenti valori in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente:

Nucleo familiare	1 persona	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone	6 persone	7 persone	8 persone e oltre
Euro anno	3.000,00	4.500,00	5.500,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00

I valori di cui alla tabella precedente sono rivalutati periodicamente con provvedimento di Giunta Comunale.

5. Il Dirigente del settore competente provvede a definire le modalità organizzative per l'esperimento delle attività di controllo.

6. Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
- b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
- c) assenza di esauritive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate pari ai valori riportati nella tabella indicata alla lett. e) del comma 4 del presente articolo;
- d) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria.

7. L'Ente gestore provvede all'attività di controllo annuale delle dichiarazioni sostitutive uniche I.S.E.E. presentate dagli assegnatari, al fine di adempiere alla previsione dell'art. 33 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ente gestore, qualora l'assegnatario non produca senza giustificato motivo la documentazione richiesta ovvero produca una documentazione parziale o palesemente inattendibile, invia formale diffida ad adempiere, con contestuale attivazione di procedimento di controllo di veridicità sulla dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. presentata. Pertanto:

- a) nel caso in cui l'assegnatario adempia alla diffida e presenti documentazione completa e veritiera qualora i valori I.S.E. e I.S.E.E. e la titolarità di beni immobili non comportino il venire meno dei requisiti permanenza nell'E.R.P., si provvede alla regolarizzazione con ricalcolo del canone ed addebito di quanto dovuto;
- b) nel caso in cui l'assegnatario adempia alla diffida e presenti documentazione completa e veritiera qualora i valori I.S.E. e I.S.E.E. e la titolarità di beni immobili comportino il venire meno dei requisiti permanenza nell'E.R.P., si provvede alla segnalazione al Comune per decadenza con ricalcolo del canone ed addebito di quanto dovuto;
- c) nel caso in cui non adempia alla diffida si provvede alla segnalazione al Comune per decadenza con ricalcolo del canone ed addebito di quanto dovuto.

Si procede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'esito del controllo evidenzi la non veridicità della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. presentata o l'interessato non adempia alla diffida.

#### Art. 20

Provvedimento di assegnazione e contratto di locazione

1. L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo dirigenziale, costituente concessione amministrativa, alla quale consegue la stipula di apposito contratto di locazione semplice atipico triennale rinnovabile, come previsto dall'art. 26 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. è disciplinato tenendo conto della disciplina:

- a) dell'art. 35 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) dalle delibere del Consiglio regionale 30 luglio 2002 n. 395 e 28 maggio 2003 n. 485 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) dei criteri stabiliti nel documento "Indirizzi per la determinazione dei canoni di E:R.P." di recepimento delle attività in materia effettuate nelle sedute del Tavolo di Concertazione per le politiche abitative della Provincia di Bologna ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepite dall'Amministrazione Comunale con proprie deliberazioni.

3. Il provvedimento di assegnazione è trasmesso all'Ente gestore del patrimonio immobiliare di E.R.P., anche a mezzo telematico, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.

4. A tal fine l'Ente gestore convoca l'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio, dopo il ricevimento del provvedimento di assegnazione.

5. Qualora l'assegnatario rinunci all'assegnazione e conseguentemente a stipulare il contratto, l'Ente gestore comunica la rinuncia al Settore competente per provvedere all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria, con provvedimento dirigenziale definitivo. Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di stipulare il contratto, l'Ente gestore diffida l'interessato a presentarsi entro sette giorni. Qualora l'interessato non si presenti nonostante la diffida, l'Ente gestore lo comunica al Settore competente, che provvede all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria, con provvedimento dirigenziale definitivo.

6. Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro sessanta giorni, salvo proroga concessa dal Settore competente, a seguito di domanda motivata. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria da emanarsi con provvedimento dirigenziale definitivo.

7. La dichiarazione di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.

#### Art. 21

Concessioni provvisorie temporanee non convertibili in assegnazioni definitive in casi di particolare emergenza abitativa. Regolamento. Rinvio.

1. Al fine di risolvere situazioni di particolare emergenza abitativa, nell'ambito delle attività complessive delle politiche abitative del Comune di Bologna finalizzate ad affrontare la precarietà ed emergenza abitativa, mediante le risorse abitative nella disponibilità diretta od indiretta dell'Amministrazione Comunale a tal fine destinate, vengono prioritariamente utilizzati alloggi compresi nel patrimonio immobiliare escluso dalla normativa di E.R.P.. Può essere previsto l'utilizzo di una quota parte di alloggi di E.R.P.. Le situazioni di particolare emergenza abitativa vengono risolte mediante concessioni provvisorie triennali, non convertibili in assegnazioni definitive.

2. Al tal fine:

- a) la Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore competente, riserva, con proprio provvedimento adottato ogni anno, sentite le OO.SS. dell'utenza, una quota di alloggi di E.R.P. al fine del loro utilizzo per concessioni provvisorie non convertibili in assegnazioni definitive, in deroga alla vigente graduatoria, in favore di nuclei familiari in situazione di particolare emergenza abitativa;
- b) il dirigente del settore competente provvede ad individuare mediante apposite determinazioni gli alloggi compresi nel patrimonio immobiliare escluso dalla normativa di E.R.P. che si rendono disponibili da destinare alle assegnazioni sulla graduatoria per alloggi a canone calmierato. Gli alloggi residui non compresi nella determinazione possono essere utilizzati per risolvere situazioni di particolare emergenza abitativa mediante concessioni provvisorie triennali, non convertibili in assegnazioni definitive.

3. Al termine del triennio il Comune provvede nei confronti del nucleo familiare concessionario, il quale deve obbligatoriamente ed in alternativa:

- a) ottenere l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. oggetto della concessione o di altro alloggio di E.R.P. mediante domanda inserita nel vigente aggiornamento della graduatoria, risultando in posizione utile per l'assegnazione;
- b) ottenere l'assegnazione con la disciplina vigente di altro alloggio escluso dalla normativa di E.R.P. sulla graduatoria per l'assegnazione di alloggi a canone calmierato;
- c) provvedere alla riconsegna dell'alloggio oggetto della concessione libero da persone e cose e nel caso di inosservanza della richiesta a tal fine effettuata dal Settore competente, si procederà in esecuzione e con spese a carico del nucleo familiare concessionario.

4. L'individuazione delle tipologie di situazioni di particolare emergenza abitativa, il procedimento istruttorio finalizzato alla concessione provvisoria non convertibile in assegnazione definitiva degli alloggi di E.R.P. e le modalità di utilizzo delle predette risorse abitative, sono definiti con apposita deliberazione di Giunta comunale annuale.

### Titolo III

#### Gestione degli alloggi di E.R.P.

#### Capo I

#### Mobilità

#### Art. 22

#### Mobilità fra gli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale

1. Il Comune di Bologna disciplina la mobilità degli assegnatari degli alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art. 28 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità ai seguenti principi.

2. La mobilità fra gli assegnatari è gestita mediante la formazione di una graduatoria, aggiornata con periodicità semestrale, contenente le domande degli assegnatari che intendono esercitare la facoltà di accesso alla mobilità fra alloggi di E.R.P. di proprietà del Comune di Bologna.

3. La facoltà per gli assegnatari degli alloggi di E.R.P. di presentare domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è esercitabile dopo quattro anni dalla data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. o dalla data del precedente provvedimento che autorizza la mobilità. Si può presentare domanda di mobilità prima del termine sopraindicato qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:

- a) situazioni di sottoutilizzo;
- b) la nascita, l'adozione e/o l'affidamento, o la presenza nel nucleo familiare, di uno o più minori che comportano una situazione di sovraffollamento dell'alloggio in relazione ai criteri di standard abitativo come determinati dal presente regolamento;
- c) condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave, non

autosufficienza e/o patologie gravi e documentate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti;

- d) fatti criminosi o pericolo di eventi criminosi a danno dei componenti il nucleo familiare in relazione alla loro presenza nell'alloggio assegnato e/o nell'immobile in cui si trova l'alloggio;
- e) la condizione di sovraffollamento per i nuclei familiari di cittadinanza extracomunitaria, che hanno già provveduto con esito positivo all'espletamento delle procedure inerenti i ricongiungimenti familiari e la coesione familiare nell'alloggio assegnato e nei limiti stabiliti con Delibera di Giunta Comunale 345 del 22.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatta salva la disciplina dell'ampliamento del nucleo familiare di cui all'art. 30 del presente regolamento.

4. La presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è consentita solo agli assegnatari degli alloggi di E.R.P., con esclusione dei conduttori di alloggi concessi in via provvisoria e temporanea ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

5. L'esercizio della facoltà di presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è precluso ai nuclei familiari che si trovino in condizione di morosità nel pagamento del canone di locazione ed ai nuclei familiari che si trovano in area di decadenza dalla permanenza negli alloggi di E.R.P..

6. Le persone in ospitalità e coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare ai sensi rispettivamente ai sensi dell'art. 27, comma 3 e 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni non possono essere considerati al fine della definizione dello standard abitativo dell'alloggio finalizzato alla mobilità.

7. La domanda per l'accesso alla graduatoria per la mobilità può essere presentata dall'assegnatario dell'alloggio, in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti. La domanda contiene obbligatoriamente:

- a) le motivazioni per le quali si richiede la mobilità, che consistono in condizioni fatti, qualità o situazioni socio-sanitarie attinenti il nucleo familiare e/o inerenti l'alloggio occupato dal nucleo familiare richiedente;
- b) l'indicazione del quartiere, della zona o altro comune (nel caso di alloggi di proprietà del Comune di Bologna siti in altri comuni della provincia) nel quale il richiedente esprime la volontà di trasferirsi o, in alternativa, l'opzione di non precisare alcuna indicazione in merito;
- c) l'indicazione delle caratteristiche dell'alloggio (vani, composizione, altezza da terra, piano, presenza di ascensore) nel rispetto degli standard abitativi previsti dal presente regolamento, delle quali il nucleo familiare richiedente ha necessità, in relazione alle condizioni che motivano la domanda di mobilità, o, in alternativa, l'opzione di non precisare alcuna indicazione in merito.

8. La misura quantitativa delle condizioni di punteggio di cui ai seguenti commi è definita dalla Giunta Comunale.

9. E' compito della Giunta Comunale predisporre, mediante il Settore competente, una eventuale proposta di modifica o conferma dei punteggi, dopo una sperimentazione dell'efficacia dei punteggi di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

10. Il richiedente dichiara le condizioni che motivano la domanda di mobilità. Alle condizioni sottoindicate sono attribuiti punteggi al fine di determinare la graduatoria:

- a) inidoneità dell'alloggio per sottoutilizzo in ragione del numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario che abitano l'alloggio assegnato inferiore allo standard abitativo:
  - 1) una persona in meno rispetto allo standard abitativo;
  - 2) due persone in meno rispetto allo standard abitativo;
  - 3) tre persone in meno rispetto allo standard abitativo;
  - 4) quattro e più persone in meno rispetto allo standard abitativo.

b) inidoneità dell'alloggio e/o dell'immobile abitato a garantire normali condizioni di vita e di salute determinato da:

- 1) sovraffollamento per numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario che abitano l'alloggio assegnato superiore allo standard abitativo:
  - 1.1) una persona in più rispetto allo standard abitativo;
  - 1.2) due persone in più rispetto allo standard abitativo;
  - 1.3) tre o più persone in più rispetto allo standard abitativo.
- 2) composizione dell'alloggio in relazione:
  - 2.1) alla presenza di familiari componenti il nucleo familiare assegnatario di generazione e/o sesso diversi per alloggi con un numero di vani da adibirsi a camere da letto inadeguato alle caratteristiche del nucleo stesso;
  - 2.2) allo stato di salute certificato ed ai conseguenti bisogni abitativi di taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario che necessitano di un vano camera da letto autonomo.
- 3) presenza di barriere architettoniche limitanti la fruibilità da parte di persone:
  - con certificazione di anziano non autosufficiente rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
  - con certificazione di invalidità superiore al 66% inerente patologie connesse alla mobilità;
  - certificate quali disabili permanenti e gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente a situazioni di handicap connesse alla mobilità:
  - 3.1) nell'alloggio;
  - 3.2) nell'immobile
  - 3.3.) nell'immobile e nell'alloggio.
- 4) immobile senza ascensore nel caso il nucleo familiare sia assegnatario di alloggio ubicato ad un piano diverso dal piano rialzato o terra, in cui siano presenti persone:
  - 4.1) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 1° e il 3° piano:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

    - persona di età maggiore di 65 anni;
    - persona di età maggiore di 70 anni;
    - persona di età maggiore di 75 anni;
  - 4.2) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 4° e il 5° piano:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

    - persona di età maggiore di 65 anni;
    - persona di età maggiore di 70 anni;
    - persona di età maggiore di 75 anni;
  - 4.3) di età superiore a 65 anni con alloggio ubicato fra il 6° piano e oltre:

il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 65, 70 o 75 anni;

    - persona di età maggiore di 65 anni;
    - persona di età maggiore di 70 anni;
    - persona di età maggiore di 75 anni;

c) necessità di dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali:

- 1) pericolo per l'incolumità di taluno dei componenti il nucleo familiare attestato mediante provvedimenti dell'autorità giurisdizionale competente;
- 2) zona nel quartiere ove si trova ubicato l'alloggio nel quale dimora il nucleo familiare richiedente a rischio di induzione di comportamenti criminosi o pericolosi per la salute di taluno dei componenti il nucleo familiare, attestato da documentazione dal servizio sociale e/o sanitario di riferimento;
- 3) disagio economico connesso alla misura delle spese accessorie da sostenersi da parte del nucleo familiare, qualora risultino equivalenti o superiori al canone di locazione qualora si tratti di nucleo familiare di I.S.E.E. inferiore a Euro 7.500,00.

d) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro, cura e/o assistenza con mobilità in altro quartiere o altro comune (nel caso di alloggi, di proprietà del Comune di Bologna, siti in altri comuni della provincia):

- 1) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro
  - 1.1) per persone con invalidità certificata da struttura pubblica superiore al 66%;
  - 1.2) per persone con certificazione handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente a situazioni di handicap connesse alla mobilità della persona;
  - 1.3) per nuclei familiari residenti in altri comuni (qualora si tratti di alloggi di proprietà del Comune di Bologna).
  
- 2) necessità di avvicinamento al luogo di cura e/o assistenza:
  - 2.1) per persone con invalidità certificata superiore al 66% al fine di avvicinarsi a strutture socio-sanitarie e sanitarie di cui necessitano continuativamente;
  - 2.2) per persone con certificazione handicap permanente e grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di avvicinarsi a strutture socio-sanitarie e sanitarie di cui necessitano continuativamente;
  - 2.3) per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità che possano prestare assistenza a taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente, che si trovi in una delle seguenti situazioni di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti, gravi patologie croniche certificate;
  - 2.4) per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità che possano supportare il nucleo nei compiti di cura e tutela dei minori;
  - 2.5) per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità, che richiedano assistenza a taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente in quanto si trovano in una delle seguenti situazioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti, gravi patologie croniche certificate.

11. E' attribuito d'ufficio un ulteriore punteggio per ciascuno dei componenti il nucleo familiare nelle seguenti condizioni:

- a) persone di età superiore a 65 anni; il punteggio è differenziato se si tratta di persone con più di 70 o 75 anni;
- b) persone anziane ultrasessantacinquenni certificate non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
- c) soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;
- d) persone con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) minori di anni 18 in condizione di handicap, certificato che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- f) minori di anni 18.

I punteggi non sono cumulabili qualora riferiti alla medesima persona.

12. I punteggi delle condizioni lett. b punto.2.2), lett. d. punto 1.1) e punto .1.2), lett. d. punto 2.1), punto 2.2), punto.2.3) e punto 2.4), sono cumulabili qualora la medesima condizione si riferisca a più persone presenti nel nucleo familiare richiedente.

13. I punteggi delle condizioni di cui alle lett. a), b) c) e d) sono cumulabili, ad eccezione della lett. a) del punto 1) della lett. b. per incompatibilità delle condizioni.

14. A parità di punteggio le domande di mobilità sono graduate tenendo in considerazione i

seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, assumendo priorità il valore I.S.E.E. più basso;
- b) sorteggio mediante usuali strumentazioni informatiche.

15. Le domande di mobilità dei nuclei familiari possono essere presentate in ogni momento. L'istruttoria, la formazione e l'aggiornamento della graduatoria hanno periodicità semestrale. La prima graduatoria è approvata con provvedimento dirigenziale entro novanta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva. Le domande ad integrazione delle domande già presentate e le nuove domande per l'aggiornamento della graduatoria possono essere presentate entro cinque mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati entro trenta giorni dal termine per la ricezione delle domande. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Viene data comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria.

16. Per gli aggiornamenti della graduatoria sono introdotti i seguenti criteri di graduazione:

- a) delle nuove domande collocate a pari punti;
- b) delle domande già in graduatoria che, a seguito della presentazione di integrazioni da parte dei concorrenti, vengono a collocarsi in una classe di punteggio superiore a pari punti.

17. Sono stabiliti i seguenti criteri di graduazione delle domande di cui al precedente comma 16:

- a) le nuove domande e quelle integrate sono collocate in coda a quelle della medesima classe di punteggio già graduate in sede di formazione della precedente graduatoria;
- b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;
- c) qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate mediante sorteggio.

18. La mobilità è attivata seguendo l'ordine di graduatoria ed esclusivamente in relazione alle condizioni ed alle indicazioni specificate dal richiedente nella domanda, ai sensi del precedente comma 10 e secondo i criteri di equilibrio sociale negli stabili di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art. 17. Non sono proposti per la mobilità al richiedente alloggi diversi per ubicazione e conformazione da quelli richiesti nella domanda, in ragione delle condizioni evidenziate nella domanda medesima. In particolare le indicazioni di localizzazione dell'alloggio, eventualmente fatte dai richiedenti, sono ritenute vincolanti.

19. Il Settore competente può individuare assegnatari in graduatoria, per i quali, in ragione delle motivazioni presentate, è possibile autorizzare un cambio alloggio contestuale in favore di due assegnatari, nel rispetto dei criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione di cui al precedente art. 17, a condizione che i costi di ripristino e manutenzione degli alloggi realizzati da parte dell'Ente gestore rimangano a carico dei rispettivi assegnatari.

20. La mobilità è autorizzata con provvedimento dirigenziale, riguardante l'intero nucleo familiare e si conclude entro sessanta giorni dall'attivazione. Il Dirigente del Settore competente, può emanare provvedimenti di mobilità di assegnatari in deroga agli standard abitativi stabiliti ai sensi del precedente art. 16 comma 3, in relazione agli elementi previsti al precedente art. 16 comma 8. Il nucleo dovrà lasciare libero da persone e cose l'alloggio di provenienza; se l'alloggio non è liberato, si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

21. Sono proposti agli assegnatari, utilmente collocati in graduatoria, non più di tre alloggi fra quelli riservati per la mobilità, anche in fasi distinte. L'Ente gestore provvede alla effettuazione della visita degli alloggi.



22. La rinuncia sottoscritta dall'assegnatario ai tre alloggi proposti, comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il rifiuto a presentarsi in un termine breve per la proposta comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal secondo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione. Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di effettuare la visita di uno degli alloggi proposti e l'alloggio corrisponde a quanto richiesto, l'Ente gestore diffida l'interessato a presentarsi entro un termine breve. Qualora l'interessato non si presenti nonostante la diffida, la mancata presentazione è considerata come rinuncia ad una delle tre proposte.

23. Il Dirigente del Settore competente provvede all'attivazione della mobilità d'ufficio degli assegnatari ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. b) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

24. La mobilità può essere attivata d'ufficio per:

- a) eliminare condizioni di grave sottoutilizzo degli alloggi in relazione allo standard abitativo previsto dal presente regolamento;
- b) esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato;
- c) esigenze di ristrutturazione dell'edificio di cui l'alloggio faccia parte;
- d) alloggio compreso in piano vendita nel caso in cui l'assegnatario non intenda procedere all'acquisto;
- e) risolvere situazioni di conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, previa segnalazione dei servizi sociali, socio-sanitari o dell'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'Ente gestore;
- f) risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, segnalate dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, in caso di accertato pericolo o nocimento per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- g) risolvere situazioni di morosità del nucleo familiare assegnatario non in grado per gravi e documentati motivi di assolvere il pagamento del canone e/o agli oneri accessori dell'alloggio assegnato, in caso di sottoutilizzo o di costi accessori onerosi per il nucleo familiare;
- h) qualora intervenga la richiesta motivata di un servizio sociale territoriale in luogo dell'assegnatario non in grado di provvedere autonomamente, in caso di accertato pericolo o nocimento per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- i) ottenere la disponibilità di un alloggio adeguato handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap;
- j) qualora si provveda alla dismissione, permuta o modifica alla destinazione d'uso degli alloggi di E.R.P..

25. In caso di mobilità d'ufficio è assicurato il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio o in edifici di E.R.P. limitrofi a quello occupato, con scelta fra quelli destinati alla mobilità disponibili al momento della proposta di mobilità ovvero situati in un quartiere o in una zona indicati dall'assegnatario sulla base della disponibilità del momento.

26. La mobilità d'ufficio è effettuata dal Settore competente sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente. La mobilità d'ufficio è disposta con provvedimento dirigenziale e si conclude entro sessanta giorni dall'attivazione.

27. In caso di mobilità per sottoutilizzo dell'alloggio è possibile derogare di uno standard abitativo nell'individuazione dell'alloggio di nuova destinazione.

28. In caso di mobilità d'ufficio per esigenze di ristrutturazione o vendita dell'immobile o dell'alloggio di cui al comma 24 lett. b) c) e d), il Settore competente assicura che il trasferimento avvenga in altro alloggio, proponendo al nucleo soluzioni adeguate in relazione agli alloggi in quel momento disponibili. In caso di rifiuto sulle proposte effettuate e i tempi di ristrutturazione e vendita debbano essere rispettati, si procede d'ufficio alla individuazione dell'alloggio.

29. Nei casi di cui al precedente comma 24 lett. a), e), f), g), h) ed i), in caso di rifiuto, si procede per inadempimento contrattuale.

30. Per i nuclei familiari in grave situazione economica in possesso di valore I.S.E.E. inferiore al 50% del limite di accesso all'E.R.P., in caso di mobilità d'ufficio e in caso di mobilità per sottoutilizzo dell'alloggio, il Settore competente assicura le spese di trasloco, nella misura e secondo le modalità approvate. Qualora la mobilità d'ufficio sia per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio o dell'edificio o per gli alloggi compresi nei piani vendita, sono assicurate le spese di trasloco, nella misura e secondo le modalità approvate, indipendentemente dalla condizione economica del nucleo.

#### Art. 23

Mobilità intercomunale fra gli alloggi di E.R.P.

1. La mobilità intercomunale fra alloggi di E.R.P. non di proprietà del Comune di Bologna è attuata secondo le modalità applicative disposto dal Tavolo di concertazione provinciale ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Capo II

Disciplina delle situazioni incidenti sul rapporto tra il nucleo assegnatario e il Comune e/o l'Ente gestore dell'alloggio di E.R.P.

#### Art. 24

Contratto di locazione

1. Il contratto di locazione ai sensi dell'art. 26 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni ha la durata di anni tre e alla scadenza è prorogato tacitamente per periodi di anni tre, fatto salvo quanto stabilito dalla legge in materia di decadenza.

2. Il canone di locazione è calcolato secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa regionale, le disposizioni stabilite in sede di Tavolo di concertazione provinciale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

3. Il canone di locazione è aggiornato annualmente sulla base della situazione economica del nucleo dell'assegnatario, valutato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche e integrazioni, tenendo presente nella componente reddituale il reddito desunto dall'ultima dichiarazione e/o certificazione reddituale in possesso ai componenti il nucleo familiare assegnatario.

4. Il canone di locazione può essere variato in aumento o in diminuzione d'iniziativa del Comune tramite l'Ente gestore, o su richiesta del nucleo assegnatario, in tutti i casi in cui si accertino, nelle forme di legge, variazioni nella composizione del nucleo familiare. In questo caso la variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta, o dal mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato, se la variazione è apportata d'iniziativa del Comune o dell'Ente gestore.

5. La variazione su richiesta del nucleo assegnatario per mutamento della composizione del nucleo familiare è applicata anche in caso di nuclei familiari posti in area della decadenza. Il presupposto dell'applicazione della diminuzione del canone è il venire meno della causa di decadenza a seguito del mutamento definitivo della composizione del nucleo familiare.

6. Sono applicate al procedimento di assegnazione ed al contratto di locazione, di cui al presente articolo, le cause di annullamento, decadenza e risoluzione previste agli articoli 29 e seguenti della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 25

## Annullamento dell'Assegnazione dell'alloggio di E.R.P.

1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto con provvedimento dirigenziale, in contraddittorio con l'assegnatario, nei casi di:

- a) illegittimità e/o contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento dell'assegnazione;
- b) assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- c) nei casi previsti di mancata stipula del contratto e di presa in possesso stabile dell'alloggio di cui al precedente art. 24.

2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. a) e b). Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Il procedimento di annullamento dell'assegnazione viene concluso in giorni sessanta dalla data di ricezione della segnalazione dell'Ente gestore di cui al precedente comma 1 lett. c) o dalla verifica d'ufficio o dalla data di ricezione della segnalazione dell'Ente gestore dei fatti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b).

## Art. 26

### Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

1. Il Dirigente del Settore competente emana provvedimenti di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P. nei confronti del nucleo familiare assegnatario nei casi e per le situazioni previste all'art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Sono previste le seguenti cause di decadenza nei confronti del assegnatario qualora, nel corso del rapporto di locazione:

- a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia posto in essere gravi contravvenzioni al vigente regolamento d'uso degli alloggi ivi previste quali causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.;
- c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
- d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, provvedendo in questo caso all'applicazione di quanto disposto dal comma 6 del successivo art. 27;
- e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a) cittadinanza, b) residenza, c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili e d) cause ostative all'assegnazione dell'alloggio, del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) abbia superato i limiti di situazione economica I.S.E. e/o I.S.E.E., come determinati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica annuale di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica dei nuclei assegnatari e degli altri requisiti per la permanenza;
- h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo, fatto salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.

2. La dichiarazione di decadenza comporta:

- a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio;
- b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1, l'automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza: a) dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza, qualora il suddetto termine sia successivo alla data della prima scadenza contrattuale triennale; b) dalla data della prima

scadenza contrattuale triennale, qualora questa sia successiva al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza.

3. Il Comune procede d'ufficio o a seguito di formale comunicazione dell'Ente gestore. L'Ente gestore comunica al Comune:

- a) annualmente l'insieme delle posizioni per le quali ha accertato mediante la rilevazione anagrafico-reddituale, come da previsione di cui all'art. 33 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, i fatti e le condizioni di cui al comma 1 che possono determinare l'emanazione di un provvedimento di decadenza;
- b) tempestivamente le singole posizioni per le quali ha verificato nel corso del rapporto locatizio i fatti e le condizioni di cui al comma 1 possono determinare l'emanazione del provvedimento di decadenza dalla permanenza dell'alloggio E.R.P.

Il Comune attiva il procedimento di accertamento dei fatti e condizioni segnalate, concludendo il suddetto procedimento entro novanta giorni, mediante provvedimento che attesta la conclusione dell'attività istruttoria. Il provvedimento che verifichi l'insussistenza dei fatti e condizioni oggetto della segnalazione è trasmesso l'Ente gestore. Qualora il provvedimento accerti la sussistenza dei fatti e condizioni segnalate si avvia il procedimento di decadenza.

4. Il procedimento di decadenza è instaurato dal Comune in contraddittorio con l'interessato ed è concluso entro trenta giorni dalla sua attivazione, con motivato provvedimento, che tiene conto delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, disponendo:

- a) la sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza per il periodo e per i motivi indicati al comma seguente;
- b) il venire meno della causa di decadenza a seguito delle controdeduzioni dell'interessato e/o quale esito di istruttoria in sede di autotutela dell'Amministrazione;
- c) l'emanazione del provvedimento di decadenza.

5. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, l'emanazione del provvedimento di decadenza può essere sospeso, una volta instaurato il relativo procedimento in contraddittorio con l'interessato. Il beneficio della sospensione può essere concesso una sola volta nei seguenti casi:

- a) Abbandono dell'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario o altre persone del nucleo familiare aventi interesse, in caso di impossibilità dell'assegnatario ad intervenire, dimostrino nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, mediante idonee certificazioni, che l'abbandono è dovuto a:
  - 1) ricoveri esclusivamente temporanei presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie o sanitarie;
  - 2) provvedimenti restrittivi della libertà personale presso strutture detentive;
  - 3) partecipazione in altre sedi a corsi di formazione o ad attività finalizzate ad assunzioni o ad impieghi lavorativi che richiedano la prolungata assenza dal domicilio;
  - 4) residenza all'estero del nucleo per gravi motivi familiari;
  - 5) altre situazioni documentate che l'Amministrazione può riservarsi di valutare.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni caso procedere anche d'ufficio alle verifiche necessarie. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente con provvedimento definitivo, previa valutazione della documentazione presentata. Il termine massimo di sospensione viene stabilito dopo adeguata valutazione della situazione e della documentazione relativa al caso specifico, con termine massimo comunque non superiore ad anni due. Il termine massimo di sospensione viene stabilito dopo adeguata valutazione della situazione e della documentazione relativa al caso specifico, con termine massimo comunque non superiore ad anni due dalla data accertamento dell'abbandono dell'alloggio. L'attività lavorativa e/o l'attività assistenziale nei confronti di familiari che richiedono periodiche e prolungate assenze dal domicilio non configurano l'ipotesi di abbandono dell'alloggio.

b) Gravi contravvenzioni al regolamento d'uso degli alloggi. Fatto salvo l'assoggettamento alla sanzione amministrativa prevista nel regolamento d'uso degli alloggi per la contravvenzione contestata, la sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a non reiterare detti

comportamenti. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi uno. Al secondo accertamento di grave contravvenzione al regolamento d'uso degli alloggi la decadenza sarà immediatamente emanata.

c) Gravi danni causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare i danni causati. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi tre. Nel caso di mancato ripristino o al secondo accertamento di danni gravi causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio la decadenza sarà immediatamente emanata.

d) Perdita del requisito prescritto per la permanenza inerente la titolarità di diritti reali su immobili. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora tutti i componenti il nucleo assegnatario titolare di diritti reali si impegnino formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a rinunciare all'assegnazione ed a lasciare l'alloggio di E.R.P.. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi tre. E' altresì sospesa l'emanazione del provvedimento di decadenza:

- 1) nel caso in cui l'immobile appartenga alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali deposito), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), di metratura non superiore a 70 mq e fino a quando sia utilizzato direttamente dal nucleo assegnatario per esercitare la propria attività lavorativa;
- 2) nel caso in cui l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la separazione consensuale omologata o separazione giudiziale dei coniugi con fuoriuscita dal nucleo familiare del coniuge separato titolare del diritto reale e contestuale cambio di residenza: nel caso di rientro nel nucleo del coniuge separato la decadenza viene emanata;
- 3) Nel caso in cui l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la fuoriuscita dal nucleo familiare dei discendenti fino al terzo grado titolari di tali diritti reali sull'immobile e/o dei loro coniugi titolari dei diritti reali, con contestuale cambio di residenza nell'immobile di proprietà entro sei mesi dall'acquisto della titolarità sull'immobile. Nel caso di rientro nel nucleo del discendente e/o del coniuge del discendente, la decadenza viene emanata;

e) Perdita del requisito economico prescritto per la permanenza nell'E.R.P..

- 1) Richiesta di regolarizzazione prima dell'emanazione del provvedimento di decadenza. Il Dirigente del Settore competente, su richiesta dell'interessato, sospende l'emanazione del provvedimento di decadenza, qualora la situazione economica del nucleo assegnatario che abbia superato il limite di situazione economica per la permanenza nell'E.R.P, nell'anno successivo a quello dell'accertamento sia rientrata entro i limiti previsti dalla disciplina regionale;
- 2) Richiesta di regolarizzazione per mutamento della composizione del nucleo familiare. Si provvede alla regolarizzazione delle posizioni, ancora prima dell'avvio del procedimento di decadenza per superamento della situazione economica I.S.E./I.S.E.E., con conseguente ricalcolo dell'importo del canone di locazione, nei casi sottoindicati in cui il nucleo familiare sia modificato nella composizione numerica, con applicazione del disposto del punto 6.5 della Delibera di Consiglio Regionale 30 luglio 2002, n. 395 come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale 28.05.2003 n. 485:
  - 2.1) separazione consensuale omologata o separazione giudiziale e fuoriuscita dal nucleo familiare di uno dei coniugi;
  - 2.2) fuoriuscita dal nucleo familiare di alcuni dei componenti con contestuale cambio di residenza. Coloro che hanno modificato la residenza, permettendo la regolarizzazione dei restanti componenti il nucleo familiare, non possono più rientrare nel nucleo familiare assegnatario a mezzo di successivo avvio del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né a titolo di coabitazione finalizzata all'assistenza o di ospitalità.
  - 2.3) diminuzione dei componenti il nucleo familiare originario a seguito di decesso di alcuni dei componenti.

3) Revoca della decadenza emanata. In applicazione dell'art. 30 comma 5 bis della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, su domanda dell'interessato, il Dirigente del Settore competente revoca il provvedimento di decadenza emanato, qualora la situazione economica del nucleo familiare nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza.

f) Inadempimento alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza si intende concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto, nel termine massimo di trenta giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, a fornire tutte le informazioni richieste.

g) Esecuzione di opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa, qualora l'assegnatario si impegni formalmente, per iscritto, nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare la situazione originaria entro mesi uno. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi uno. E' fatta salva l'eventuale sanatoria concessa per legge nei termini ivi indicati.

6. Il provvedimento di decadenza, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

7. Nelle more intercorrenti tra l'accertamento dei fatti e/o delle cause di decadenza e l'emanazione del provvedimento di decadenza è dovuto dall'assegnatario il pagamento del canone di locazione oggettivo stabilito per l'area della permanenza, relativo alla sottofascia di I.S.E.E. più alta con valore in Euro al mq al massimo stabilito dalla normativa vigente.

8. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione determinato ai sensi delle vigenti normative, maggiorato del 20%. Eventuali variazioni di detta misura saranno determinate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 35 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai valori locativi del libero mercato, a mezzo di concertazione in sede provinciale.

9. In applicazione dell'art. 30 comma 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma di Euro 500,00 per ogni mese di occupazione dell'alloggio successivo alla data stabilita per il rilascio, oltre al canone di locazione maggiorato, indicato al comma 9 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10. Il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative viene concluso entro giorni novanta dalla data di attivazione.

10. L'esecuzione del provvedimento di decadenza, limitatamente al rilascio dell'alloggio, può essere temporaneamente sospesa, con motivato provvedimento dirigenziale, per un periodo da determinarsi discrezionalmente dal Dirigente del Settore competente, in relazione alla situazione del nucleo familiare, qualora il nucleo familiare sia composto:

- a) esclusivamente da soggetti anziani ultrasessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
- b) esclusivamente da soggetti anziani ultraottantenni;
- c) esclusivamente da soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;
- d) esclusivamente da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) esclusivamente da un solo genitore con presenza di figli in condizione di handicap, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- f) da adulti che vivono soli, in presenza di situazioni socio-sanitarie certificate dalle competenti commissioni ASL che impediscono l'autonomia lavorativa;
- g) qualora nei casi indicati alle precedenti lett. da a) a e), anche in presenza di altre persone, la conformazione e/o l'adattamento dell'alloggio in relazione al tipo di invalidità o handicap o non autosufficienza risulti essenziale per garantire il mantenimento delle capacità acquisite e/o residue.

La sospensione dell'esecuzione comporta altresì la sospensione della sanzione di cui al precedente comma 9. La sospensione dell'esecuzione della decadenza non viene concessa per le ipotesi di cui all'art. 30 comma 1 lett. a) e b) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

11. Una volta eseguito il rilascio dell'alloggio, qualora nello stesso permangano oggetti ed arredi ed altri beni mobili si provvede al deposito ed alla custodia degli stessi secondo la disciplina di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 16.01.1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, stabilendo che, in ragione del prevalente interesse dell'Amministrazione al riutilizzo dell'alloggio per le finalità sue proprie, il termine massimo del deposito dei beni avrà durata non superiore a mesi sei.

12. Ulteriori cause di risoluzione del contratto di locazione, al di fuori dei casi di decadenza, potranno essere stabilite in violazione di specifici obblighi contrattuali in sede di stipula del contratto di locazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui al precedente comma 6 del presente articolo.

13. Il Comune può promuovere appositi programmi per la realizzazione di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle lettere e), f) e g) dell'art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora i soggetti per i quali è stata emanata la decadenza siano ammessi alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi diversi da quelli di E.R.P. per la locazione a canone calmierato e sussista riserva percentuale di assegnazione di alloggi destinata ai soggetti dichiarati decaduti dall'E.R.P., l'esecuzione della decadenza viene sospesa per un numero pari di situazioni a quello degli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo ai nuclei familiari medesimi.

#### Art. 27

#### Morosità

1. Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dell'art. 32 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono considerati morosi gli assegnatari che si rendono inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.

2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori.

3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

4. E' applicata ai conduttori morosi la procedura per il perseguimento della morosità approvata in allegato alla vigente convenzione con l'Ente gestore per la concessione in uso del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna.

5. La procedura per il perseguimento della morosità di cui al comma precedente prevede la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero del debito maturato.

6. In caso di mancato recupero del credito secondo le modalità previste nella procedura per il perseguimento della morosità di cui al precedente comma 4, il Comune provvede ad affidare all'Ente gestore incarico di svolgere azione giudiziale per il rilascio dell'alloggio ed il recupero del credito.

## Art. 28

### Occupazione illegale di alloggi e altri fabbricati

1. Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono perseguite le occupazioni illegali degli alloggi di E.R.P., abusive o senza titolo.

2. Nel caso di occupazione abusiva, il Settore competente adotta, anche tramite l'Ente gestore, ogni azione utile per informare l'occupante in ordine all'obbligo di rilascio dell'alloggio e, se ciò non avviene, sollecita l'intervento degli organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti. Successivamente, ricevuto il rapporto da parte degli organi di Polizia, il Dirigente del Settore competente invia all'occupante la diffida a rilasciare l'alloggio nel termine indicato nel provvedimento e procede contestualmente a mezzo dei competenti organi di Polizia Municipale ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell'art. 633 del codice penale. Se l'occupazione abusiva persiste adotta il provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante. Il provvedimento viene emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione e/o riscontro dell'occupazione abusiva.

3. Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo, il Dirigente del Settore competente, diffida l'occupante a rilasciare l'alloggio, dandogli un termine indicato nel provvedimento per la presentazione di deduzioni scritte. In seguito, valutate le eventuali deduzioni, adotta un provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante. Il provvedimento viene emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione e/o del riscontro della occupazione senza titolo.

4. Il provvedimento di rilascio, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante e di chiunque altro occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

5. La condizione di occupante illegale abusivo di fabbricati pubblici e privati, finché perdura lo stato di occupazione, è requisito di esclusione dall'accesso alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, dalle procedure di assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, nonché è motivo di esclusione da qualunque graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici. Parimenti, gli occupanti abusivi di fabbricati pubblici e privati, finché perdura lo stato di occupazione, non possono essere interessati all'utilizzo di alloggi E.R.P. e/o altri alloggi pubblici e privati nell'ambito dell'emergenza abitativa di cui al precedente art. 21 del presente regolamento ed al regolamento competente in materia.

6. L'occupazione senza titolo di un alloggio di E.R.P. non esclude dalle procedure di assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici.

7. L'Ente gestore è tenuto a segnalare con immediatezza al Settore competente i casi di occupazione senza titolo o abusiva di cui viene a conoscenza in ragione della propria attività.

## Capo III

Disciplina connessa al subentro, ampliamento, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza

## Art. 29

### Subentro nella titolarità dell'alloggio

1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio. Hanno diritto al subentro i componenti del nucleo avente diritto originario e coloro che sono venuti a far parte del nucleo per ampliamento di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, a seguito di:

a) sopravvenienza di figli per nascita, filiazione, adozione ed affidamento temporaneo;



b) accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario.

Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

2. Nel caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 30, può essere concesso il subentro alla persona per il quale era stata presentata dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate valutate dal Settore competente in collaborazione con i Servizi sociali.

3. In caso di decesso o abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario l'Ente gestore richiede la presentazione di dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell'E.R.P. di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo alla eventuale titolarità di diritti reali su immobili.

4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione inoltra apposita comunicazione all'Ente gestore, entro il termine di sessanta giorni dalla decisione del giudice.

5. L'Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell'E.R.P. e delle condizioni per il subentro del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e alla posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza.

6. L'Ente gestore in esito alle verifiche provvede all'autorizzazione o al diniego del subentro.

7. Con il subentro l'assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario precedente.

8. Qualora l'Ente gestore provveda al diniego del subentro, procede alla trasmissione degli atti al Comune per:

- a) l'avvio del procedimento per occupazione illegale senza titolo dell'alloggio;
- b) nei casi di verifica dell'assenza dei requisiti per la permanenza nell'E.R.P. l'avvio del procedimento di decadenza.

## Art. 30

### Ampliamento del nucleo familiare

1. Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all'ampliamento a motivo dell'esigenza di reciproca assistenza morale e materiale;
- b) la convivenza perduri continuativamente per almeno quattro anni dalla data di presentazione di apposita dichiarazione di inizio coabitazione corredata da risultanze anagrafiche;
- c) l'avvio della convivenza è comunicato con apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento all'Ente gestore, con contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti. L'Ente gestore, mediante proprio personale tecnico ed il competente Settore, anche mediante il Servizio di Polizia Municipale, hanno titolo per verificare l'effettiva continuità e stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni;

- d) che il nucleo ampliando, composto dai componenti il nucleo originario e dai soggetti a favore dei quali è richiesto l'ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'E.R.P. previsti dall'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento e al momento del rilascio dell'autorizzazione finale all'ampliamento;
- e) che il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
- f) che nei confronti del nucleo assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24;
- g) che le persone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo non siano già assegnatarie di un alloggio E.R.P., salvo il caso di rinuncia all'assegnazione dell'altro alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo. In questo caso, fatti salvo il rispetto dei limiti per la permanenza nell'E.R.P., è assicurato l'ampliamento del nucleo al termine del periodo quadriennale, anche qualora il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare decedano prima del predetto termine.

2. Non è consentita l'attivazione del procedimento di ampliamento nei confronti di persone precedentemente fuoriuscite dal nucleo familiare assegnatario con contestuale cambio di residenza, al fine della regolarizzazione di situazioni di decadenza dalla permanenza negli alloggi di E.R.P. per superamento della situazione economica, ai sensi del precedente art. 26 comma 5 lett. e punto 2.2).

3. La modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di tutte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'assegnatario, che intende ampliare il proprio nucleo familiare, è tenuto a presentare idonea dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento all'Ente gestore.

5. La dichiarazione di inizio coabitazione è corredata da contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti, indicando i dati anagrafici delle persone in favore delle quali si richiede l'ampliamento.

6. Alla dichiarazione di inizio coabitazione è altresì allegata per tutto il nucleo ampliando, dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell'E.R.P. di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo all'eventuale titolarità di diritti reali su immobili.

7. L'Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell'E.R.P. del nucleo ampliando, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza nei confronti del nucleo familiare. L'avvio del procedimento e le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate dall'Ente gestore al Settore competente.

8. Dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, l'Ente gestore provvede a rideterminare il canone di locazione tenendo conto della nuova situazione economica del nucleo ampliando presentata a mezzo della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni. Il canone di locazione così rideterminato non può essere inferiore a quello precedentemente applicato.

9. Durante il periodo quadriennale a tal fine instaurato, l'Ente gestore, mediante proprio personale tecnico, e il Settore competente, anche mediante il Servizio di Polizia Municipale, hanno titolo per verificare l'effettiva continuità e stabilità della convivenza. Viene posta particolare attenzione ai controlli in ordine alla continuità e stabilità della convivenza di situazioni di nipoti per i quali è stata presentata apposita dichiarazione di inizio coabitazione da

parte dell'assegnatario. La verifica con esito negativo della continuità e della stabilità della convivenza, conseguente all'iscrizione anagrafica delle persone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo familiare, comporta la comunicazione all'interessato del diniego all'ampliamento e la conclusione immediata del procedimento. In caso di dichiarazioni mendaci si procede per inadempimento contrattuale nei confronti dell'assegnatario.

10. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro anni di stabile convivenza dalla data della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, l'assegnatario è tenuto ad inoltrare domanda all'Ente gestore. L'Ente gestore provvede ad invitare l'assegnatario a presentare la predetta domanda qualora questo non abbia provveduto. Fatti salvi casi di forza maggiore, nel caso in cui l'interessato non provveda ad inoltrare la richiesta finale di ampliamento, si intende venuta meno la volontà dell'assegnatario ad ampliare il nucleo familiare. Le persone a favore delle quali era stata presentata la relativa comunicazione sono considerate nell'ambito della disciplina dell'ospitalità di cui al successivo art. 32.

11. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all'ampliamento l'Ente gestore provvede alla verifica della permanenza dei requisiti di permanenza nell'E.R.P. del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza. Le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate dall'Ente gestore al Settore competente.

12. Il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego all'ampliamento del nucleo familiare entro sessanta giorni dal ricevimento delle verifiche compiute dall'Ente gestore.

13. Il Comune, prima di emanare il provvedimento di ampliamento si riserva di effettuare ulteriori indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate. Il termine indicato al comma 12 del presente articolo può essere sospeso per una sola volta nel caso in cui si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte del Comune. Può essere richiesta documentazione integrativa; in caso di mancata integrazione della documentazione la richiesta incompleta decade d'ufficio.

14. In caso di inadempienza a quanto prescritto al comma precedente la posizione dell'assegnatario sarà valutata ai fini dell'avvio della procedura di risoluzione contrattuale ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 31 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, per violazione di specifici obblighi contrattuali.

#### Art. 31

##### Coabitazione finalizzata all'assistenza

1. La coabitazione nell'alloggio di E.R.P. di familiari o terze persone, cittadini italiani o stranieri, i quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non vale ai fini del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né da diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. La coabitazione finalizzata all'assistenza è ammessa anche a favore di terze persone che entrano nell'alloggio per ricevere la tutela e/o le cure assistenziali effettuata nei loro confronti da parte dei componenti il nucleo familiare assegnatario.

2. In caso di necessità di assistenza di durata definita, alla scadenza cessa la coabitazione, salvo venga prodotta una nuova certificazione. In caso di abbandono dell'alloggio o decesso della persona che necessita di assistenza, la coabitazione si interrompe.

3. L'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ente gestore entro trenta giorni dall'inizio della coabitazione, allegando idonea certificazione che dimostri le necessità assistenziali di alcuno dei componenti del nucleo.

4. In caso di coabitazione finalizzata all'assistenza comunicata nei termini dall'assegnatario il canone di locazione non è modificato.

5. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 3 sono applicate le norme sull'ospitalità.

#### Art. 32

##### Ospitalità temporanea

1. L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio in nessun caso modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.

2. L'ospitalità temporanea nell'alloggio E.R.P. di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione all'Ente gestore entro trenta giorni dall'inizio della coabitazione di fatto. L'assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell'ospite e, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente all'U.E., deve allegare copia di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

3. L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni e non possono essere ospitate più del 50% delle persone consentite dallo standard abitativo dell'alloggio.

4. Nei casi in cui l'ospitalità temporanea si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, l'assegnatario è tenuto alla corresponsione di un'indennità mensile pari al 20% del canone per ogni ospite maggiorenne, a partire dal mese successivo alla comunicazione effettuata all'Ente gestore.

5. In caso accertato di mancata comunicazione sarà addebitata all'assegnatario un'indennità pari al triplo della misura prevista al comma precedente del presente articolo, fino alla regolarizzazione della posizione.

6. L'ospitalità non può perdurare più di due anni. L'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ente gestore la cessazione dell'ospitalità in qualunque momento essa avvenga. Trascorso il tempo massimo previsto di due anni, qualora l'ospitalità non venga interrotta, ovvero l'assegnatario non provveda a comunicare la cessazione dell'ospitalità, l'Ente gestore invia apposita diffida con termine perentorio alla conclusione dell'ospitalità. Qualora l'assegnatario persista ad ospitare terze persone nell'alloggio assegnato, nonostante la diffida dall'Ente gestore ad interrompere l'ospitalità, l'Ente gestore inizierà la procedura di risoluzione per inadempimento contrattuale.

7. L'ospitalità fino alla durata massima di due anni può essere negata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta dell'Ente gestore per:

- a) grave sovraffollamento dell'alloggio;
- b) mancato rispetto delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza dell'ospite.

#### Titolo IV

##### Norme finali e transitorie

#### Art. 33

##### Norme transitorie

1. Le concessioni provvisorie di alloggi di E.R.P. già effettuate in deroga alle graduatorie concorsuali sulla base di precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento vengono disciplinate per quanto riguarda l'eventuale conversione in assegnazione definitiva secondo i criteri di cui all'art. 18 comma 6 del "Regolamento per la disciplina degli interventi del Comune di Bologna nel settore abitativo e nella gestione dell'E.R.P.", approvato dal Consiglio comunale di Bologna in data 08.04.2002 con deliberazione O.D.G. n. 81 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 7.03.2006.

Art. 34

Norma finale. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.